CLVI. SEDUTA

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Commissioni permanenti (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 5489

Congedi 5488

Disegni di legge:
(Trasmissione) 5488
(Presentazione) 5494

Disegni di legge di iniziativa parlamentare
(Presentazione) 5488

Disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (11-B) (Discussione e approvazione):
SAMEK LODOVICI, *relatore* 5489
DE BOSIO 5491

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A) (Seguito della discussione):
JANNUZZI 5495, 5497, 5506, 5508
AZARA . . . . . 5496, e *passim*
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 5496 e *passim*
PERSICO, *relatore* . . . . . 5496 e *passim*
MASTINO 5496, 5514, 5521
ZOTTA 5497, 5505, 5509, 5520
CARRARA 5498
BOSCO . . . . . 5498 e *passim*
BERTONE 5499, 5505
GIARDINA 5500
DE LUCA 5501, 5506, 5520
MERLIN Umberto 5502, 5518
BERLINGUER 5504, 5506
ZOLI . . . . . 5509 e *passim*
SALOMONE 5517
SCHIAVONE 5517
CONTI 5519
ALDISIO 5519

Interpellanza (Annunzio) . . . . . *Pag.* 5494

Interrogazioni (Annunzio) 5523

Relazione (Presentazione) 5488

Sull'ordine dei lavori:
MASTINO 5523

Sul processo verbale e presentazione di interpellanze:
LUSSU 5487
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5486
GASPAROTTO 5488

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale e presentazione di interpellanze.

BISORI, *segretario*, Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io mi permetto di attirare l'attenzione del Senato su un fatto che certamente ha avuto ed ha una forte ripercussione nel Paese e che non mancherà di averne un'altra non meno forte nell'opinione pubblica all'estero. Intendo riferirmi alla liberazione trionfale del Comandante della X^a MAS tristemente celebre nella miserabile repubblica di Salò. Credo che la dignità del Senato in ogni settore di questa Assemblea ,debba esigere che si possa esprimere, non dico . . .

PRESIDENTE. Poichè siamo ancora in sede di processo verbale non credo sia possi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

bile occuparci di una discussione che è completamente estranea al processo verbale stesso. La questione sollevata dall'onorevole Lussu credo che potrebbe essere opportunamente presentata al Senato con una interrogazione di urgenza (*Commenti*).

LUSSU. Credo di avere sempre dimostrato, come è mio dovere, assoluto rispetto all'autorità del Presidente, che ha la responsabilità della nostra attività parlamentare; perciò mi guardo bene dal provocare un autorevole intervento negativo del nostro Presidente. Ma annunzio subito, per venire incontro a quelle che sono le esigenze del nostro Regolamento, che presenterò una interpellanza. Prima di leggerla io credo che ogni settore di questa Assemblea senta univocamente il problema della dignità della democrazia della nostra Repubblica, che ha ricevuto un affronto nello scandaloso epilogo di un processo altrettanto scandaloso, che ha oltraggiato il valore morale e ideale della nostra liberazione. (*Vivi applausi*). Ecco il testo della mia interpellanza: « Interpello il Presidente del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se non ritengano necessario per il prestigio democratico della Repubblica presentare al Parlamento provvedimenti legislativi atti a frenare il risorgere del fascismo, quale si è potuto constatare per il processo del Comandante della X^a^ MAS ».

Pregherei il Presidente di voler chiedere al Governo quando intenda rispondere a questa mia interpellanza. (*Vivi applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia, per dichiarare quando intende rispondere a questa interpellanza.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non so quando si potrà discutere l'interpellanza del senatore Lussu, e posso anche convenire che sia opportuno che venga discussa; ma siccome, entrando, ho inteso che riguarda in genere la Magistratura, è bene che io dica qualche cosa al Senato su quello che si riferisce alla sentenza del processo Borghese.

Il processo Borghese si è svolto dinanzi alle Assise speciali, che io ho mantenuto in funzione esclusivamente per i due processi Borghese e Graziani, perchè con il 31 dicembre 1948 avrebbero dovuto cessare in tutta Italia. Ecco la ragione per cuisono state mantenute le Assisi speciali nei riguardi di questi processi.

PASTORE. Perchè fu portato a Roma quel processo ? (*Approvazioni da sinistra*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. In ogni modo le Assise speciali furono conservate perchè è vero che sono composte di due magistrati e di cinque giurati, ossia cittadini però, a differenza di quelle ordinarie, sono composte da cittadini scelti fra le liste, che furono compilate a suo tempo dai Comitati di liberazione, e quindi con tendenza prettamente antifascista.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di mantenersi nel tema della risposta. (*Commenti, interruzioni*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è talmente importante che è bene che il Senato conosca come stanno i fatti e ne tragga tutte le conseguenze.

Riguardo alle critiche rivolte al Governo, io dico che il Governo ha tenuto ferme le Assise speciali, anche contro le resistenze che vi erano, perchè fossero giudici questi particolari organi creati durante il periodo dei Comitati di liberazione.

Queste Assise hanno emesso i loro giudizi. Non entro in merito ai giudizi, però è bene che il Senato tenga presente questo: che il Procuratore generale ha richiesto l'ergastolo e questa Giuria ha stabilito una pena non dell'ergastolo ma una pena determinata, la quale ha subito queste riduzioni: una riduzione di un terzo per l'applicazione dell'articolo 26 del Codice penale militare, che stabilisce la detta riduzione per coloro che hanno delle benemerenze di guerra: per esempio, medaglie al valore. (*Proteste, interruzioni da sinistra*). La legge è questa. Non possiamo modificare quello che è legge.

SCOCCIMARRO. Vorrei sapere quali sono queste benemerenze !

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Benemerenze che non si riferiscono a questo periodo ma ad un periodo precedente, per cui fu concessa la medaglia al valore. Questa la situazione di fatto. La pena è stata ridotta di un terzo per l'articolo 26 del Codice penale militare A questa riduzione si è aggiunto un condono derivante dall'amnistia, diciamo Togliatti, ma del Governo, del giugno 1946.

SCOCCIMARRO. Questa è la pacificazione che voi volete: i partigiani in galera, gli assassini in libertà.

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia.* Per questa amnistia sono stati condonati nove anni, per legge. E allora la pena, che era stata ridotta a 12 anni, da 12, con 9 anni di condono, è stata stabilita in 3 anni. Essendo già stati scontati 3 anni e 9 mesi, non c'era altra soluzione che applicare le leggi. In clima di libertà, in quanto i processi in Italia li facciamo in clima di libertà, non potevano che applicarsi le leggi del nostro Paese. Questa è la situazione precisa. Contro questa sentenza c'è il ricorso del Pubblico Ministero in Cassazione; d'altra parte anche gli altri ricorrono. Noi amministriamo la giustizia con questo sentimento: col rispetto della legge. (*Applausi dal centro e da destra, interruzioni, commenti*).

CASADEI. (*Col braccio so verso la destra*) Sei un fascista!

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha acoltà.

LUSSU. Io credo che dobiamo essere grati all'onorevole Ministro di grazia e giustizia per aver voluto dare al Assemblea alcuni chiarimenti, per quanto mmari. Personalmente sento il dovere di ingraziarlo.

Egli ha fatto, peraltro all'inizio del suo suo intervento, una allusne alla Magistratura come se alcuni tra dioi, o io, avessimo inteso criticare la condot della Magistratura. La condotta della agistratura potrà essere criticata o meno; ccunque è estraneo da me in questo momento desiderio di entrare a discutere della Matratura. Per me, in questo momento, la Matratura è un organismo estraneo alla nos Assemblea, ma anche la nostra Assembleè un organismo estraneo alla Magistraturaa nostra assemblea è un organismo polit che cesserebbe di essere tale il giorno in cuon avesse esatta rispondenza nella coscienza nerale del paese.

Non vi è ombra di dubbche grande turbamento ha portato alla cienza del Paese lo scandaloso fatto di ieri, in questa Assemblea particolarmente. Ivedo di fronte a me uno dei massimi e ziosi capi della guerra di liberazione, il col onorevole Cadorna. Non è qui in questcomento, ma lo abbiamo ugualmente presente (*indicando il banco in cui abitualmente siede il senatore Parri*) un altro dei massimi capi della resistenza e della liberazione, il collega onorevole Parri. E tra di noi, in ogni settore, sono grandi capi della resistenza, verso i quali la riconoscenza del nostro Paese dovrà essere eterna, perchè la resistenza ha gettato le basi democratiche della nostra Repubblica. Ed in ogni settore sono nostri colleghi, la storia della cui famiglia è legata strettamente, in modo spesso tragico, anche se glorioso, alla storia stessa della resistenza e della liberazione. In questa Assemblea deve maggiormente essere sentita questa questione, perchè è precisamente nella nostra Assemblea che per volontà dell'Assemblea costituente siedono dei colleghi il cui principale titolo, quasi a simboleggiare ed a onorare le origini della democrazia repubblicana, è quello di essere stati combattenti dell'antifascismo e della resistenza.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha parlato brevemente perchè non era preparato ad un intervento, ma se egli fosse stato preparato, certamente avrebbe sentito il bisogno di spiegarci per quali strane ragioni, mentre sono state abolite, come egli ci ha detto, le Corti di Assise speciali che erano una provenienza dei C. L. N. (una cosa solenne per la nostra Repubblica, perchè del C. L. N. hanno fatto parte il Presidente della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente del nostro Senato che del C. L. N. è stato il primo Presidente), per quale strana vicenda mentre le Corti speciali sono state abolite, ne siano rimaste solo due, quasi avessero funzioni di Corti speciali di assoluzione.

E poichè vedo presente in quest'Aula l'onorevole Gasparotto, io vorrei sapere da lui, che è stato Ministro della difesa proprio nel periodo in cui questo processo della X^a MAS è stato portato dalla Corte d'Assise di Milano, sede sua naturale per competenza, per territorio e per materia, a Roma, la ragione di questo strano trasferimento. Questo ci interesserebbe molto conoscere. Io pregherei l'onorevole Gasparotto di volerci dire qualcosa in proposito, se ha qualcosa da dirci. E credo che l'onorevole Ministro di grazia e giustizia

abbia anch'egli il dovere di aggiungere anche qualcosa di suo. Dal canto nostro noi - modesto, come io sono, o gloriosi come altri sono, partecipi della guerra, della resistenza e della liberazione - sentiamo di esprimere la nostra fedeltà agli ideali permanenti della liberazione e alla Repubblica. (*Vivissimi applausi*).

GASPAROTTO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. È vero, io ero Ministro della difesa quando era in corso l'istruttoria contro il principe Borghese. Come era mio dovere, non sono intervenuto nè direttamente nè indirettamente. Ho ricevuto, come era nel mio diritto e nel mio dovere, qualche rapporto dell'Avvocato generale militare. L'istruttoria era affidata alla Sezione istruttoria della Corte di appello di Milano, la quale aveva ritenuto di esser competente. La difesa aveva in un certo momento richiesto il passaggio dalla Autorità giudiziaria ordinaria a quella militare, ma l'Autorità giudiziaria ordinaria non ha creduto di accogliere questa domanda. Quanto poi ai motivi del trasferimento della causa dal competente tribunale di Milano a quello di Roma, essi mi sono ignoti. Posso però dire, per averlo appreso, non come Ministro ma quando non ero più in carica, come cittadino, che l'Autorità giudiziaria di Milano, nella persona del Procuratore della Repubblica, si era dichiarata decisamente contraria al trasferimento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Conti ha presentato una analoga interpellanza con carattere di urgenza: «Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla condotta dei processi Borghese e Graziani». Ritengo che le due interpellanze possano essere discusse insieme e prego il Ministro guardasigilli di farsi interprete presso il Presidente del Consiglio del desiderio degli interpellanti e del Senato che si possa fissare al più presto il giorno della discussione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarà fatto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Farioli per giorni 5, Tommasini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

«Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale di profughi (I. R. O.)» (272).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Valdo ha presentato, a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), la relazione sul disegno di legge, di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri: «Sospensione d'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per concorsi del personale sanitario degli ospedali» (161).

Questa relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Castino, Di Giovanni, Salvagiani, Fabbri, Musolino, Troiano, Roveda, Ginetta, Locatelli, Mai e Cortese, hanno presentato un disegno di legge concernente lo scioglimento dell'ente morale «Alleanza cooperativa torinese» (271).

Inoltre, il senatore Longoni ha presentato un disegno di legge sulla corresponsione di indennità di carica ai componenti le deputazioni provinciali (274).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Variazione nella composizione delle Commissioni permanenti.

Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo parlamentare comunista, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Salvagiani passa dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale);

il senatore Voccoli passa dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

il senatore Putinati passa dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità);

il senatore Maffi passa dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti).

il senatore Fiore passa dalla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

il senatore Gervasi passa dalla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti);

il senatore Farina passa dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (11-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari »

Si tratta, come il Senato sa, di un disegno di legge già approvato dal Senato e che ritorna, modificato, dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario di dar lettura degli articoli modificati.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato n.11-B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che questo disegno di legge che ha rappresentato, in certo modo, il battesimo del fuoco della nostra Commissione di igiene e sanità, era già stato approvato dal Senato. È ritornato qui al nostro esame in seguito ad alcune modificazioni soppressive ed aggiuntive apportatevi dalla XI Commissione della Camera dei deputati. Di queste, solo una ha notevole importanza ed ha effettivamente richiamato l'attenzione della Commissione. Per ben comprenderne l'entità dovrà il Senato permettermi di riassumere con la massima brevità gli scopi del disegno di legge.

Esso mirava essenzialmente a ripristinare il principio fondamentale del pubblico concorso per il passaggio in ruolo del personale sanitario laureato, nonchè delle ostetriche. Ciò affermato, a facilitare questo ritorno alla normalità, aveva steso alcune norme transitorie ad uso delle Commissioni giudicatrici per render più facili i concorsi, norme che nello stesso tempo avrebbero dovuto favorire in modo particolare il personale sanitario interino, e ciò in considerazione del fatto che per effetto della lunga so-

spensione dei concorsi sanitari a causa della guerra, un grandissimo numero di posti è occupato da interini. Le facilitazioni accordate dal disegno di legge consistevano essenzialmente in questo: mentre la legge vigente che regola i concorsi sanitari, che è quella dell'11 marzo 1935, stabilisce l'assoluta prevalenza degli esami in confronto dei titoli, onde gli esami hanno valore decisivo, è stato stabilito, come norma transeunte, che uguale valore nel punteggio spetti ai titoli, onde l'alea degli esami è notevolissimamente diminuita. Precisamente, il disegno di legge stabiliva che per tutti i concorsi considerati, ogni commissario avesse a disposizione 15 punti per la valutazione dei titoli ed altrettanti per la valutazione degli esami. Per favorire poi il personale interino, si stabiliva che dei 15 punti assegnati per la valutazione dei titoli, il massimo punteggio fosse riservato alla valutazione del servizio pratico.

Orbene, queste facilitazioni sono state accettate in pieno e fondamentalmente senza modificazioni, anche dalla Camera dei deputati. Il testo del disegno di legge originario, approvato dal Senato, rispettava però integralmente, per ciascun concorso, le prove particolareggiate di esame, le quali, dalla legge del 1935 e suo regolamento, sono distinte a seconda dei posti sanitari messi a concorso. Viceversa, la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto di modificare e semplificare anche il programma dei concorsi e precisamente ha soppresso le prove scritte per i concorsi a posti di ufficiale sanitario, per i concorsi negli uffici sanitari comunali, per i concorsi di assistente presso i reparti medico-micrografici nei laboratori di igiene e profilassi e per i concorsi a sanitario nei servizi integrativi di vigilanza igienica e profilassi.

La nostra Commissione non si è nascosta che questa modificazione ha una importanza tale da meritare una discussione. Infatti dal punto di vista dell'equità queste categorie sanitarie vengono ad essere facilitate in confronto alle altre, perchè per esse viene ad essere soppressa una delle prove di esame stabilite dalla legge per i loro programmi. Inoltre la nostra Commissione non ha potuto fare a meno di domandarsi se la soppressione delle prove scritte di esame non comporti una diminuzione dell'efficienza selettiva del concorso agli effetti di avere personale sanitario veramente idoneo e preparato ad assumere le proprie responsabilità, responsabilità veramente notevoli trattandosi di ufficiali sanitari e di medici igienisti ai quali è affidata la difesa della salute della collettività, tanto è vero che il legislatore saggiamente per essi aveva prescritto delle prove di esame particolarmente severe: per gli ufficiali sanitari infatti sono contemplate due prove scritte, due pratiche ed una orale. La Commissione ha creduto doveroso fare questo rilievo all'Alto Commissario per l'igiene e sanità, ma devo dare atto che l'Alto Commissario ci ha informato che, essendo suo divisamento procedere ad una diversa sistemazione dello stato giuridico per gli ufficiali sanitari, da tempo i concorsi per queste categorie sanitarie sono stati sospesi, per cui si tratterebbe di non più di 22 ufficiali sanitari che beneficerebbero di questa straordinaria facilitazione e forse il numero è anche inferiore perchè una parte dei concorrenti ha già sostenuto le prove di esame. D'altra parte la nostra Commissione, preoccupata, ripeto ed insisto, della importanza della soppressione della prova scritta, per le cennate categorie sanitarie, ha pensato che si potrebbe ovviare alla carenza di queste prove invitando l'Alto Commissario per l'igiene e sanità a dare istruzioni alle Commissioni esaminatrici purchè le altre prove, e cioè le prove pratiche e orali, per queste categorie, vengano espletate con particolare severità. Si potrà anche ricorrere alla richiesta di un referto scritto della prova pratica. L'Alto Commissario ha accettato questi suggerimenti e promesso di tradurli in precise istruzioni.

Gli altri emendamenti subiti dall'articolo 2, riguardano la necessità di adattare il punteggio, che nel testo originale era di cinque per la prova scritta, di cinque per la prova pratica e di cinque per la prova orale: essendo state soppresse le prove scritte, si è fatto 7,50 per la prova pratica e 7,50 per quella orale.

La XI Commissione della Camera dei deputati ha creduto opportuno di rivedere anche il punteggio. La nostra Commissione si era preoccupata di includere nel progetto ministe-

riale un emendamento aggiuntivo che contempla il servizio prestato negli ospedali agli effetti dei concorsi a medico condotto. La Commissione della Camera ne ha modificato il punteggio in meno, portando la valutazione del servizio ospedaliero da 7 a 6 e da 6 a 5. Altri emendamenti riguardano l'allungamento dei limiti di età. Essi sono stati prolungati anche per gli interini in servizio continuativo da quattro anni, per la preoccupazione che degli interini ormai anziani e sorpresi dai limiti di età non potessero adire ugualmente ai pubblici concorsi.

Infine vi è un altro emendamento aggiuntivo, sempre allo stesso articolo, che riguarda l'esenzione per limiti di età dei combattenti della seconda guerra mondiale, perchè effettivamente anche tra di essi vi sono persone di notevole età.

La Commissione ritiene di dover approvare queste modificazioni apportate dalla XI Commissione della Camera dei deputati, in considerazione soprattutto dell'estrema urgenza della legge che è attesa con impazienza da migliaia di sanitari.

Un'altra modificazione, pure aggiuntiva, all'articolo 1, riguarda la preoccupazione che è sorta nei componenti della XI Commissione della Camera dei deputati, se l'articolo comprendesse o no i sanitari assunti come straordinari o fuori ruolo. La nostra Commissione credeva che nella dizione «comunque assunto e denominato» fossero compresi – e ritiene tuttora che siano compresi – anche questi sanitari. Comunque, questa aggiunta apportata dalla Commissione della Camera va a chiarire qualsiasi dubbio in proposito.

Il relatore si permette di raccomandare l'accettazione del disegno di legge, ancora una volta, in considerazione della sua estrema urgenza.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, sono costretto a prendere brevemente la parola intorno a questo disegno di legge che il Senato, nella seduta del 5 agosto 1948 ebbe ad approvare, perchè ritengo opportuno fare un po' la genesi degli emendamenti oggi prospettati al Senato, che la Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante volle introdurre in questo progetto di legge. L'argomento è importante per due ordini di idee: per chiarire la necessità di approvare anche in questa sede tali emendamenti e per intrattenerci brevemente sul funzionamento dell'importantissimo organo che è la Commissione permanente legislativa.

La prima questione prospettata in via pregiudiziale, in seno alla nostra Commissione, fu diretta a stabilire se noi dovevamo riesaminare il progetto nel suo insieme o limitare la indagine, lo studio, ai soli emendamenti disposti dalla Camera dei deputati. Esaminato il problema, si decise appunto nel senso di limitare, in via normale, l'esame del disegno di legge agli emendamenti. Dico in via normale, perchè se un emendamento investisse i punti fondamentali di un disegno di legge, si potrebbe rendere necessaria l'esecuzione di modificazioni sostanziali. Questa decisione venne presa dall'11ª Commissione, igiene e sanità, il 4 febbraio u. s. Con molto piacere constatai che dieci giorni dopo, l'argomento venne prospettato dalla Giunta del Regolamento alla Camera dei deputati e che in quella Assemblea questo principio venne sancito in pieno, per cui fa parte, oggi, dell'articolo 52 del Regolamento della Camera dei deputati. Sarà bene che anche il Senato tenga presente questo argomento e che una norma analoga venga posta nel nostro Regolamento.

Come si giunse, da parte della Camera dei deputati o, più precisamente, della Commissione XI, a questi emendamenti? Dovete considerare che il disegno di legge, trasmesso dal Senato o, meglio, dalla Presidenza del Senato alla Camera dei deputati il 6 agosto 1948, ritornò al Senato il 29 gennaio Voi vi domanderete il perchè di un così lungo periodo! La ragione sta appunto nel fatto che questo disegno di legge, il quale, in fin dei conti, non fissa che un solo principio fondamentale cioè quello della necessità del pubblico concorso per i sanitari laureati assunti fuori ruolo da parte degli Enti locali, venne sottoposto in un primo momento da parte della Commissione ad una trasformazione radicale. Perchè? Il motivo lo sottolineerò laddove suggerisco qualche elemento secondo me indispensabile per il regolare funzionamento delle Commi -

sioni permanenti. A mio avviso, la Commissione della Camera dei deputati non era stata posta in grado di conoscere tutto il pensiero della nostra Commissione 11ª (igiene e sanità) prima, e del Senato poi, tanto è vero che si era giunti a questo strano fatto: si era soppresso il concorso per gli ufficiali sanitari, e personale assimilato, sostenendo che il disegno di legge non riguardava gli ufficiali sanitari nella considerazione appunto che per questi fosse rimasto in vigore il regolamento fondamentale del 1935. Senonchè, dopo che la Camera dei deputati, più precisamente la Commissione, in sede deliberante, aveva approvato a maggioranza la soppressione di questa parte dell'articolo 2, in una seduta, se non erro la quarta o la quinta (ne tennero ben 7) il relatore dovette richiamare l'attenzione dei membri della Commissione, rilevando che ingiustamente era stato criticato il Senato perchè aveva dettato delle norme sui concorsi per gli ufficiali sanitari, fino al punto dell'eliminare addirittura tali norme; si doveva anzi correggere questo grave errore, dato che gli ufficiali sanitari erano stati compresi nel disegno di legge, come chiaramente evincesi dall'articolo 1. Fu così che in sede di deliberazione definitiva si eliminò l'emendamento soppressivo disposto in un primo tempo allo scopo di sottrarre dalla disciplina particolare gli ufficiali sanitari. Eccovi spiegata la ragione per cui, oggi, l'emendamento dell'articolo 2 è proposto soltanto in forma modificativa, per cui tale emendamento è andato forse più in là di quello che era il pensiero della Commissione. La Commissione della Camera dei deputati, probabilmente, voleva mantenere integro il sistema degli esami del concorso per gli ufficiali sanitari; ma invece che cosa fece? Equiparò il concorso pubblico degli ufficiali sanitari a quello dei medici condotti, favorendo così due volte l'ufficiale sanitario: anzitutto eliminando il concorso pubblico normale e poi equiparando il programma di questi esami a quello dei medici condotti che non hanno mai avuto la prova scritta, mentre per l'ufficiale sanitario la legge del marzo 1935 rese obbligatoria tale prova. Voi ne comprendete anche il perchè: l'ufficiale sanitario ha una responsabilità di gran lunga superiore di quella che ha un medico condotto; se il medico condotto sbaglia potrà mandare al cimitero una persona, ma il medico sanitario può compromettere le sorti di una intera provincia!

Ecco perchè il Senato nel progetto originario aveva posto l'obbligo della prova scritta. Nella nuova edizione del disegno di legge, attraverso l'errore di soppressione prima, della mancata considerazione della posizione particolare dei sanitari poi, si venne ad equiparare erroneamente l'esame dell'ufficiale sanitario a quello dei medici condotti. All'articolo 1 inoltre si è fatto un emendamento di carattere esplicativo, che è del tutto inutile, e perchè? Perchè, onorevoli colleghi, si discusse da parte della Commissione sull'equivoco, si imputò al Senato di non aver ben compreso la portata del disegno di legge proposto dall'Alto Commissario, al punto da far dire all'onorevole Coppa: «Se i nostri colleghi che sono al Senato hanno potuto incorrere in tale errore e cioè quello di non considerare l'ufficiale sanitario, possiamo immaginare in quali errori si potrà cadere in altri ambienti».

Se non che l'errore lo commettevano i membri della Commissione della Camera dei deputati e lo imputavano a noi! A questo punto mi domando: quale mezzo, quale espediente dovrà da qui innanzi essere adottato per evitare che avvengano involontari equivoci? Sarà necessario, in primo luogo, che tutti i resoconti stenografici che si riferiscono al disegno di legge da riesaminare vengano trasmessi alla competente Commissione. Ciò finora dubito che sia avvenuto; non è avvenuto neanche nel caso dello studio da parte nostra di questo progetto di legge; io ho richiesto i resoconti stenografici della Commissione della Camera, li ho potuti avere dalla cortesia del Segretario, fino al penultimo verbale; l'ultimo non risulta ancora stampato. Ora non è possibile esaminare un progetto di legge, modificarlo e completarlo se non si conosce l'intenzione del legislatore che lo predispose e lo discusse. Quando io, modesto avvocato, mi accingo ad esaminare una legge, a farne l'interpretazione, ricerco il modo con cui si è formata questa legge, il pensiero di chi la dettò: solo dopo comprendo la volontà del legislatore. Ora, quando una delle Camere è chiamata a rivedere in seconda istanza una legge, a modificarla eventualmente, a maggior ragione deve avere

a disposizione tutto il materiale che si riferisce alla sua predisposizione e formazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Bosio, è molto interessante il lato polemico della sua questione. Circa il richiamo alla norma regolamentare, però, se ne parlerà dopo. Io vorrei poi che lei dichiarasse se parla per la maggioranza o per la minoranza.

DE BOSIO. Io parlo per riferire il punto di vista della Commissione.

PRESIDENTE. Sì, ma la Commissione ha un relatore di maggioranza e un relatore di minoranza. La sua critica la fa a titolo personale o a nome di parte della Commissione?

DE BOSIO. Io parlo anche da un punto di vista personale.

D'altro canto, onorevoli colleghi, devo rilevare un altro argomento di una certa importanza. Giorni or sono, parlando al riguardo con un collega della Camera dei deputati, costui mi fece presente che è in corso la proposta di creare delle Commissioni miste, composte di senatori e deputati, le quali dovrebbero esaminare i disegni di legge prima che siano portati in Assemblea. Io credo che una soluzione del genere non possa assolutamente essere accolta, perchè sarebbe anticostituzionale. Si potrebbe, però, per ovviare a malintesi ed equivoci, come quelli che si sono verificati nella fattispecie, fare in modo, ad esempio, che il relatore ed il Presidente della Commissione che esaminò e discusse il progetto di legge, possano essere sentiti, a scopo esplicativo, da parte della Commissione chiamata a pronunziarsi in sede di rinvio.

Ultimo accenno: questo progetto di legge è stato trasmesso il 6 agosto 1948 dal Senato alla Camera dei deputati: è tornato al Senato il 28 gennaio. Io credo che occorra eliminare la lacuna che c'è nel nostro Regolamento, ed anche nel Regolamento della Camera dei deputati: stabilire un termine fisso per le Commissioni deliberanti che rivedono un disegno di legge, termine che non dovrebbe superare i due o tre mesi. Non è lecito che trascorrano 6 o 7 mesi, come nel caso di specie.

PRESIDENTE. La Giunta del regolamento si sta preoccupando anche di questo.

DE BOSIO. Questi furono i motivi che provocarono per lo meno due dei tre emendamenti di carattere più che altro esplicativo, motivi che suggeriscono la necessità di riesaminare il funzionamento di queste Commissioni permanenti, che sono state volute dalla nuova Costituzione al preciso scopo di rendere più agile, spedita e perfetta la formazione delle leggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi rimetto alla relazione, essendo già d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla discussione dei vari emendamenti apportati agli articoli dalla Camera dei deputati. All'articolo 1 è stato aggiunto il seguente comma: «I sanitari, assunti anche come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti della presente legge».

Pongo ai voti questo comma aggiuntivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 2 è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo della lettera *a*) del primo comma e di tutto il secondo comma:

«*a*) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli e di 15 punti per il giudizio delle prove di esame.

«Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73, 74 e 79 del predetto decreto ogni Commissario dispone di punti 7,50 per la valutazione della prova pratica e di punti 7,50 per la valutazione della prova orale».

Pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stata poi proposta la soppressione del seguente comma 4°:

«Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale».

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Vi è poi il seguente emendamento sostitutivo dei comma 6° e 7°:

«Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero 5 se interinale.

«Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre all'articolo 2 è stata proposta la soppressione del seguente comma 9°:

«Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 4 risulta così modificato:

Art. 4.

Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista, e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni.

Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e sono prolungati di dieci anni i limiti di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge risulta così approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dai senatori Cingolani, Zoli, Battista, Spallino, Borromeo, Canaletti Gaudenti, Menghi, Vischia e Salomone, è stata presentata la seguente interpellanza: «Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere come consideri il manifestarsi di sintomi nella vita pubblica che lasciano temere l'affermarsi di velleità neo-fasciste».

Presentazione di un disegno di legge.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 sulla revoca dei provvedimenti di epurazione» (276); il provvedimento si estende al personale ausiliario delle ricevitorie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle poste e telecomunicazioni della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale».

Come il Senato ricorderà, la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 19. Do qui lettura dell'articolo seguente:

Art. 20

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti, o il pubblico ministero possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità

costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

1° le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

2° le disposizioni della Costituzione, o di leggi costituzionali, che si ritengono violate;

3° i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia immediatamente comunicata alle parti in causa, al pubblico ministero quando sia intervenuto in giudizio, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale secondo che sia contestata la legittimità di una legge, o di atti equivalenti, dello Stato o di una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti la quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e comunicata a norma del comma medesimo.

Al 1° comma è stato presentato il seguente emendamento da parte del senatore Bosco:

Sostituire la dizione della prima parte del primo comma con la seguente:

« Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti, o il Pubblico Ministero, possono sollevare questione di legittimità costituzionale nei riguardi di una legge o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, non oltre il termine di un anno, dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge, cui la questione si riferisce.

« La questione di legittimità è proposta mediante ricorso che deve indicare in modo particolare e specifico:»

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministro e, poichè il senatore Bosco non è presente, s'intende decaduto.

Segue un emendamento proposto dal senatore Jannuzzi così formulato: *Tra il numero 3 del primo comma ed il secondo comma inserire il seguente comma*: « L'istanza deve essere sottoscritta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi per svolgere il suo emendamento.

JANNUZZI. L'emendamento da me proposto all'articolo 20 è in rapporto di dipendenza e coerenza con quanto è scritto all'articolo 17. Se il Senato ha stabilito che dinanzi alla Corte costituzionale la difesa ed il patrocinio non possono essere affidati che ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, è naturale che il ricorso alla Corte costituzionale debba essere sottoscritto anche da un avvocato iscritto nell'albo speciale; tanto più che nell'articolo 20 è detto espressamente che il ricorso deve contenere l'impostazione dei motivi. Ora ognuno sa quanta importanza abbia una impostazione chiara, precisa, fatta da un competente, da un tecnico in materie giuridiche, dei motivi di ricorso. Si potrebbe obiettare – anzi, mi è stato obiettato – che, dopo l'istanza, c'è un'ordinanza del giudice che riassume la lite e la vertenza e la prospetta nei suoi esatti termini alla Corte costituzionale. Osservo innanzi tutto che, secondo quanto è scritto nell'articolo 20, il magistrato si limita a riferire i motivi senza aggiungere nulla di suo e poi che il giudice cui è affidata questa funzione può essere un modesto conciliatore, molte volte nemmeno laureato in legge, il quale può non avere quella cultura e quella profondità in materia giuridica che almeno, si presume, in un avvocato iscritto nell'albo speciale. Nè si può obiettare che nei piccoli paesi, mancando gli avvocati iscritti nell'Albo speciale, possono sorgere inconvenienti perchè, dal momento in cui la parte che deve proporre istanza alla Corte costituzionale deve cercarsi per il patrocinio definitivo un avvocato iscritto in tale Albo, tanto vale che lo faccia fin dal primo momento e che l'impostazione del giudizio sia fatta da persone capaci, sì da non far perdere

tempo alla Corte costituzionale nell'esame di ricorsi infondati o male impostati.

Insisto perciò per l'accoglimento dell'emendamento.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Quello che ha detto il senatore Jannuzzi è esatto. Egli ha messo in relazione il suo emendamento con l'articolo 17 che abbiamo approvato ieri. Ma vi è tale stretta connessione tra i due articoli che l'aggiunta mi sembra superflua e tutto quello che è superfluo in una legge può essere anche pericoloso. Vi sono poi molti altri articoli successivi in cui si parla di istanza e di ricorso e nei quali si ripercuoterebbe la questione. Quando nell'articolo 17 è detto che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'Albo speciale della Corte di cassazione, e nell'articolo 19 si dice che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale si osservano, oltre le norme di questa legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso in Cassazione, non mi pare che possa esservi dubbio che un ricorso alla Corte costituzionale debba essere sottoscritto da un avvocato abilitato dinanzi alla Cassazione. Mi pare quindi che l'aggiunta di cui si tratta non sia necessaria.

PRESIDENTE. Prego il Ministro Grassi di voler esprimere la propria opinione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*, Penso che non si possa accettare l'emendamento del senatore Jannuzzi per la considerazione che l'istanza di cui stiamo parlando è l'istanza che si solleva dinanzi al giudice di merito e non possiamo fare intervenire in quella fase un avvocato iscritto dinanzi alla Cassazione. L'istanza che si presenta non è il ricorso in Cassazione ma quello che si presenta al giudice di merito che ne giudica la fondatezza. Solo dopo si trasferisce al giudizio della Corte costituzionale ed è in quella sede che interviene il patrocinio riservato agli iscritti dinanzi alla magistratura suprema. Ma nella prima fase non mi pare che sia il caso che intervenga l'avvocato iscritto dinanzi alla Corte di cassazione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Come relatore, anche se non a nome di tutta la Commissione, dissento sia dal Ministro che dal senatore Azara, perchè non è esatto che l'articolo 17 risolva la questione. L'articolo 17 stabilisce che nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale la difesa o la rappresentanza spetta agli avvocati iscritti nell'Albo speciale della Corte di cassazione.

L'atto cui fa richiamo l'articolo 20 è un altro. Infatti l'articolo dice che durante il giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, la parte che solleva una questione di legittimità costituzionale, deve farlo mediante apposita istanza. Ora questa istanza può essere opera della sola parte, o deve avere l'ausilio di un tecnico, il quale ne formuli, in modo particolare e specifico, i motivi, le ragioni, ecc. ecc. ?

Si può abbandonare al privato la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale cioè una questione gravissima, anche cervelloticamente, senza il conforto di un esperto di leggi? Evidentemente no. Allora la proposta del senatore Jannuzzi, secondo me, colma una lacuna, perchè sarebbe strano che l'atto principale da cui sorge propriamente il giudizio, cioè l'istanza che incardina il processo, fosse fatto da una semplice donnetta davanti al locale conciliatore, senza l'assistenza di un valido patrocinio. Nè mi spaventa l'idea che nel piccolo paese non ci sarà l'avvocato iscritto all'albo di Cassazione; vuol dire che la parte si farà diligente, perchè di avvocati iscritti in Cassazione, che possano controfirmare e convalidare l'istanza, se ne trovano in ogni tribunale.

Quindi sarei favorevole all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ieri sera, nel discutere la proposta formulata dal senatore Lucifero, secondo la quale tutti quelli che già appartennero alla Assemblea costituente avrebbero avuto possibilità di intervenire a sostenere le ragioni delle varie parti nei giudizi avanti la Corte costituzionale, fu affermato il concetto che

tutti i cittadini potrebbero procedere a tale rappresentanza.

Questa, a mio avviso, era una tesi esagerata, eccessiva.

Oggi si vuole andare all'eccesso opposto, poichè si pretenderebbe, con l'emendamento Jannuzzi – al quale, salvo mio errore, si è associato il relatore – che qualunque istanza faccia sorgere un giudizio di legittimità debba essere sottoscritta da un avvocato iscritto alla Corte di cassazione.

Di modo che, quando, ad esempio in una pretura, nel giudizio di merito si innesti una questione del genere, non la si possa innestare se non con domanda sottoscritta da un avvocato ammesso all'esercizio della professione avanti la Cassazione. Il proponente dell'emendamento, senatore Jannuzzi, si è accorto subito dei possibili inconvenienti pratici, che si potranno verificare nei luoghi ove vi sia solo la pretura, essendo possibile che ivi manchino gli iscritti alla Cassazione. L'onorevole Jannuzzi si è affacciata questa difficoltà ma non l'ha risolta. Egli ha detto che chi immagina che possa sorgere una questione di legittimità...

JANNUZZI. Non è questo il mio concetto.

MASTINO... si rivolgerà già dall'inizio a un avvocato iscritto alla Cassazione.

La difficoltà pratica di cui parlo, resta anche se ho eventualmente frainteso il pensiero del senatore Jannuzzi. In definitiva possiamo noi escludere tutta una categoria di litiganti, in sede di merito, dalla possibilità di sollevare una questione avanti l'Alta Corte costituzionale? Assolutamente no. Non si opponga che una decisione in senso contrario possa eventualmente rendere eccessivo il numero delle cause dinanzi alla Corte costituzionale poichè vi sono le successive disposizioni che stabiliscono un giudizio di delibazione sul fondamento delle eccezioni sollevate. Per queste ragioni, voterò contro l'emendamento del senatore Jannuzzi.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Dirò poche parole per associarmi a quanto ha dichiarato l'onorevole Ministro e per tranquillizzare l'onorevole Persico sulla sua preoccupazione che un qualsiasi giudizio di conciliatore possa dar luogo ad una questione da portare dinanzi all'Alta Corte costituzionale perfino su istanza di una donnetta, mi sembra dicesse. Ma il relatore non ha tenuto presente che il secondo comma prevede un giudizio di delibazione da parte del magistrato dinanzi al quale la questione viene sollevata, il quale deve esaminare se non sia manifestamente infondata. E questo è in relazione anche con la legge costituzionale n. 1, la quale dà facoltà di sollevare il giudizio di legittimità costituzionale alle parti e al giudice. Questi dunque è impegnato alla serietà del procedimento e presterà tutta la sua opera affinchè il ricorso si presenti con un certo fondamento dinanzi all'Alta Corte.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Insisto nel mio emendamento, confortato dal parere favorevole del relatore e, implicitamente, del senatore Azara, il quale sostenendo che l'emendamento non è necessario perchè la norma deve ritenersi implicita nell'articolo 17, ha mostrato di essere d'accordo sostanzialmente con la mia tesi. Evidentemente non posso essere d'accordo con il Ministro il quale ha posto la questione in termini non accettabili. Dice il Ministro che, poichè l'istanza si propone nel giudizio di merito, essa deve essere sottoscritta dall'avvocato che assiste la parte in tale giudizio. Mi consenta l'onorevole Ministro di dire che qui non è questione di stabilire in quale sede venga proposta l'istanza, è questione di stabilire invece quale sia il contenuto della istanza. Il contenuto della istanza è chiaro attraverso la lettura della disposizione: l'istanza deve indicare le disposizioni della legge che si ritengono incostituzionali, le disposizioni della Costituzione che si ritengono violate, i motivi dell'asserita incostituzionalità. È dunque in questa istanza che si fa l'impostazione del giudizio ed è appunto per redigere questa istanza che è necessaria la mano di un tecnico acchè tale impostazione sia giuridicamente seria.

Al collega il quale aveva frainteso il mio pensiero voglio spiegare che non ho detto quello che egli ha riferito e cioè che, in vista di un ricorso per incostituzionalità, la parte si rivolgerà nel giudizio di merito ad un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte

di cassazione. Non mi sono mai sognato di dir questo. Ho detto invece che, dal momento che dinanzi alla Corte costituzionale sono necessari l'assistenza ed il patrocinio di un avvocato iscritto nell'Albo della Cassazione in base all'articolo 17, ben può la parte rivolgersi ad un avvocato che abbia tale requisito sin dal primo momento, cioè dal momento della proposizione della istanza, senza che ciò costituisca un maggiore aggravio per essa.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Mi associo alla proposta del collega Jannuzzi anche per ragioni attinenti alla stessa funzione dell'avvocatura. L'avvocato deve essere adeguato, pronto, preparato ad essere l'ausilio del magistrato. Il magistrato che in questa sede decide preliminarmente sulla questione della costituzionalità, deve poter contare sui contributi di preparazione e di esperienza dell'avvocato che assiste la parte che solleva la questione d'incostituzionalità. Tale questione ha tanto maggiore importanza in questa sede, dato che si tratta proprio della impostazione del problema giuridico della incostituzionalità.

Ritengo quindi che anche in questa sede il patrocinio deve essere affidato a un avvocato iscritto nell'Albo della Cassazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che il Senato si soffermasse un po' su questa questione piccola per sè stessa ma importante per quel che riflette il procedimento di tutte le giurisdizioni ed in particolar modo delle giurisdizioni supreme. La legge costituzionale, all'articolo 1, dice che la questione di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge della Repubblica può essere rilevata d'ufficio, quindi dinanzi a qualunque magistratura, dall'ultima fino alla Cassazione, o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio. Quindi la posizione qual'è?

Durante il corso di un giudizio ordinario si possono sollevare dalle parti o rilevare d'ufficio eccezioni per incompetenza, ad esempio, o difetto di giurisdizione.

Forse è necessaria la firma di un avvocato iscritto alla Cassazione o soltanto quando poi il giudizio va dinanzi alle sezioni unite il ricorso deve essere sostenuto da parte di un avvocato iscritto? Siamo in tema di procedimento, o signori, non sbagliamo per preoccupazioni che possiamo avere di migliorare più o meno la legge. Si tratta di procedimento.

Nell'articolo 17 abbiamo detto che nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale occorre un avvocato iscritto all'Albo speciale della Cassazione, ma quando si tratti di procedimenti dinanzi al giudice ordinario, dove l'avvocato o le parti o l'ufficio hanno sollevato l'eccezione, non commettiamo errori! È soltanto quando l'eccezione è sollevata e, ritenuta fondata, mandata dinanzi alla Corte costituzionale, che occorre il patrocinatore della Corte. Se noi dovessimo stabilire diversamente, andremmo incontro ad un grave errore. (*Approvazioni*).

CONTI. Le do ragione persino io!

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Jannuzzi di dichiarare se insiste nel suo emendamento.

JANNUZZI. Insisto.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Non ho chiesto di parlare per sostenere il mio emendamento che durante una mia momentanea assenza, è stato dichiarato decaduto.

Vorrei però chiedere un chiarimento alla Commissione. Nell'articolo che stiamo discutendo, fra l'altro, si prevede che nell'istanza, che per me è un ricorso, si debbano indicare le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si ritengono violate. Ora da questo requisito, esplicitamente richiesto per il ricorso, si potrebbe desumere che il giudizio di legittimità costituzionale possa svolgersi esclusivamente in relazione alle norme della Costituzione e delle leggi costituzionali. Io vorrei domandare alla Commissione se concorda con questo avviso, perchè questo è un punto di importanza enorme. Infatti se l'impugnativa si riferisce esclusivamente alle norme della Costituzione e delle leggi costituzionali, così come queste sono intese nella Costituzione, ne consegue che la questione di legittimità non si può sollevare per

le leggi passate, perchè la loro giuridicità non è fondata nè sulla nuova Costituzione nè sulle nuove leggi costituzionali. È un punto sul quale credo occorrano delle spiegazioni.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Qui si parla di incostituzionalità, quindi ci si riferisce effettivamente alla Costituzione e a tutte le leggi emanate in esecuzione della Costituzione stessa. Ma questo non significa che non si possano attaccare per incostituzionalità anche altre leggi, se queste urtino contro la Costituzione o contro leggi costituzionali.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Per chiarire il mio pensiero porto un esempio: supponiamo che si discuta della legittimità di un atto avente forza di legge emanato molto prima della Costituzione, in base alla nota legge del 1926, n. 100, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

Se trattasi, ad esempio, di decreto emanato senza l'osservanza delle condizioni prescritte nella legge del 1926, domando se può essere sollevata la questione di costituzionalità anche rispetto a quell'atto emanato in un momento in cui non esistevano leggi costituzionali, nel senso inteso dalla nuova Costituzione.

Domando un chiarimento al relatore su questo punto, se cioè si può impugnare esclusivamente la legge in contrasto con la norma costituzionale nuova o anche le leggi che siano in contrasto con le precedenti norme che ne regolavano l'emanazione prima della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco, se vuole, presenti un emendamento.

BOSCO. Lo avevo già presentato, ma è decaduto per una mia momentanea assenza dall'aula.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Desidero dire una parola sola in merito alla obbiezione che ha mosso il senatore Bosco. Questa obiezione è logica rispetto al suo emendamento nel quale si diceva che tutte le leggi debbono essere investite della questione di legittimità costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore. Ma se manteniamo il testo dell'articolo 20, quale è stato proposto dal Ministro e quale è stato accettato, salvo lievi modificazioni dalla Commissione, si intende che qualunque legge che venga emanata in qualunque termine, può essere sottoposta al giudizio di costituzionalità, anche se è stata emanata, per esempio, in base alla famosa legge n. 100 del 1926. Quando sorge la questione di legittimità costituzionale, essa sarà sempre esaminata dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Jannuzzi se mantiene il suo emendamento.

JANNUZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altri emendamenti pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20 nel testo della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla discussione del secondo comma dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati vari emendamenti, tra cui uno del senatore Bertone e un altro del senatore Giardina, ambedue tendenti a sopprimere nel primo periodo le parole: «ove non ritenga la questione manifestamente infondata».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertone per svolgere il suo emendamento.

BERTONE. Io ho presentato questo emendamento più che altro per superare lo scrupolo di coscienza giuridica suscitato in me da un lungo esercizio professionale. Si adisce un magistrato in una causa di merito e la parte, l'avvocato, solleva la questione di incostituzionalità. Secondo questo articolo 20, il magistrato ha questa duplice facoltà: se egli ritiene la questione manifestamente infondata non è detto che cosa debba fare, viceversa se ritiene che la questione sia fondata, rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Ora è evidente che, sollevata l'eccezione di incostituzionalità, il magistrato non può trincerarsi nè nel silenzio nè nell'agnosticismo e del suo giudizio sulla non fondatezza della eccezione non debba dare alcuna manifestazione.

Egli deve emanare un provvedimento, una ordinanza, quello che si vuole. Questo provvedimento è sottoponibile a gravame? Io ritengo di sì, benchè la relazione, per superare le difficoltà che io mi sono fatto, dichiari che

questi provvedimenti non dovrebbero essere soggetti a gravame. Io non posso aderire a questo principio perchè ritengo che, una volta sollevata una questione di tanta importanza e gravità come è appunto una questione di ordine costituzionale, essa deve essere decisa ed il provvedimento deve potersi impugnare davanti al magistrato d'appello e davanti alla Cassazione. Il magistrato d'appello o la Corte di cassazione, supponiamo, accoglie quella eccezione di incostituzionalità...

PERSICO, *relatore*. Non la può accogliere; può dichiararla fondata, ma non accoglierla.

BERTONE. Precisamente, mi correggo, può dichiararla fondata. E allora che accade? In tutto questo frattempo si può creare uno stato di cose che dà luogo ad infiniti incovenienti. Io non sarò ostinato nell'insistere sull'emendamento, ma propongo la questione se gli inconvenienti che si hanno nel far sì che, una volta sollevata la eccezione vada subito alla Corte costituzionale, non siano molto minori di quelli che avverrebbero se la eccezione andrà alla Corte costituzionale dopo esser passata per altri gradi di giurisdizione, e cioè dopo un lungo decorso di tempo nel quale possono essersi create posizioni di diritto e di fatto sulle quali non si sa se e quali effetti potrà avere la decisione della Corte costituzionale, eventualmente favorevole alla eccezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardina.

GIARDINA. Ho poco da aggiungere alle affermazioni dell'onorevole Bertone che accolgo in pieno; ma un appello credo non sia possibile, perchè condurrebbe ad un esame di merito che dovrebbe fare l'organo superiore, cosa che non è ammissibile. Ma io propongo che questa eccezione – e l'onorevole Guardasigilli potrà darci in merito qualche chiarimento – possa essere riproposta successivamente nei vari gradi del giudizio.

PERSICO, *relatore*. Può essere sempre proposta.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Bosco, ricordo che l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, dice che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco per svolgere il suo emendamento tendente a sostituire la dizione della prima parte del secondo comma con la seguente:

«L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata o non pertinente alla causa».

BOSCO. Io propongo un emendamento apparentemente aggiuntivo, ma che in sostanza è già nella legge. È vero che la legge costituzionale prevede esplicitamente la delibazione soltanto sul punto del «manifestamente infondata», ma negli atti preparatori della Costituzione noi leggiamo che la seconda Sottocommissione, nel formulare la norma costituzionale, aveva redatto l'articolo nel seguente modo: «Se il giudice non ritenga di respingere l'eccezione perchè manifestamente infondata o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale». Ora, le due condizioni sono differenti tra loro. Infatti, si può trattare di una eccezione non manifestamente infondata, ma non pertinente alla causa, onde la formula della Sottocommissione, secondo me, era esatta. Perchè nel testo definitivo non è stata messa? Perchè, come si legge nella relazione, il Comitato di redazione ritenne quest'ultimo criterio della non pertinenza alla causa implicito perchè acquisito in via generale al diritto processuale vigente. In altri termini, dalla natura di giudizio incidentale dato all'impugnativa di incostituzionalità deriva necessariamente che l'eccezione debba riferirsi alla questione di merito per cui è stata sollevata la questione incidentale. Infatti, trattandosi di un giudizio di merito, la cui premessa maggiore è la norma di cui si discute la costituzionalità, è chiaro che il giudizio di costituzionalità ha ragione di essere soltanto se serve a risolvere la questione di merito. Per lo stesso motivo (natura incidentale dell'impugnativa) ugualmente implicita fu considerata la sospensione del giudizio, che non fu menzionata nella legge costi-

tuzionale. Ora, come la nostra Commissione e il Governo hanno ritenuto di esplicitare l'obbligo del giudice di sospendere il giudizio, pur trattandosi di un'evidente conseguenza della natura incidentale del giudizio, così è bene esplicitare anche la condizione che l'impugnativa si riferisca a norma pertinente alla causa. Si tratta di una norma che può essere applicata anche da un conciliatore che non sempre è uomo di legge. Perchè si deve costringerlo a un complicato ricorso ai principî generali che regolano il giudizio incidentale e non vogliamo rendere più chiaro il testo? Per ragioni di chiarezza, proporrei perciò di aggiungere le parole «o non pertinente alla causa», che sono già implicite alla natura incidentale del giudizio.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Sarei contrario a tutti e tre gli emendamenti. Quello dell'onorevole Bertone e quello del senatore Giardina non vorrebbero che si parlasse qui di questioni manifestamente infondate. Ma se non mettiamo questa frase, il giudice in qualunque ipotesi dovrà immediatamente sospendere i procedimento e mandare le carte alla Corte costituzionale. E allora potete immaginare cosa diventerà questa Corte costituzionale, perchè probabilmente non ci sarà nessuno – particolarmente chi ha interesse a prolungare il giudizio – che non desideri di sentire su una questione qualsiasi il suo parere tanto più che il procedimento innanzi alla Corte costituzionale è gratuito. Quindi non mi pare che sia il caso di accogliere la proposta.

La locuzione «manifestamente infondata» è usata più volte nella legislazione italiana, in materia tributaria ed in tanti altri casi. Se taluno solleva una eccezione di incostituzionalità che non ha nulla a che vedere con la causa in corso, il giudice giustamente deve ritenere manifestamente infondata l'eccezione medesima ed andare innanzi; il che non esclude che la questione possa essere riproposta in stadi ulteriori del processo. Quanto al provvedimento che l'onorevole Bertone vorrebbe fosse impugnabile, bisogna essere cauti per non favorire con l'impugnazione la defatigatorietà. Cosa potrebbe fare il giudice di appello? Niente altro che vedere se la questione è manifestamente infondata o fondata. Il che costituirebbe solo una perdita di tempo.

Per quel che riguarda l'aggiunzione proposta dal senatore Bosco credo che le parole «o non pertinente alla causa» siano incluse nel concetto di «manifestamente infondata» ed è quindi superflua l'aggiunzione. Siccome la Commissione non l'ha detto, lo dico io a titolo personale. Ma se alla non pertinenza si volesse dare un significato a sè, *a fortiori*, non si dovrebbe approvare l'aggiunzione proposta perchè il concetto di pertinenza è spesso meno facile ad essere precisato di quel che si creda e quasi sempre si deve prendere in esame il merito per precisarlo e farne applicazione al caso specifico. Perchè il giudice possa non curarsi e quindi rigettare la eccezione di incostituzionalità, è indispensabile che la sua infondatezza possa essere rilevata, come suol dirsi *ictu oculi*. In caso contrario, data la gravità della eccezione, si darebbe al giudice un potere discrezionale eccessivo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Il giudice di merito deve delibare la questione se l'eccezione di incostituzionalità sia o non sia manifestamente infondata; se la ritiene fondata la rimette all'Alta Corte; se la ritiene infondata, che cosa succede? Il problema è grave e potrebbe darsi benissimo che nell'esercizio di questo potere tra giurisdizionale e, direi, arbitrario del giudice di merito, egli operi ad impressione, in mancanza di un giudizio. Se, per ipotesi, il giudice di merito sbaglia nel ritenere infondata la questione, dove si va a finire?

PERSICO, *relatore*. Si può riproporre.

DE LUCA. Ma se questo avviene in grado di appello?

SPALLINO. Se si può riproporre, qualcuno la accoglierà se è fondata.

DE LUCA. Ma intanto si va avanti con una procedura la quale porta dispendio e perdita di tempo.

Io non posso proporre adesso un emendamento perchè non l'ho presentato a suo tempo. In ogni modo prospetto la cosa alla Commissione e desidero che sia chiarito, quanto meno negli atti, che cosa avverrà il giorno in cui in cassazione (l'ultimo giudice) si sia sollevata la questione di incostituzionalità, e

quindi non ci sia più nemmeno possibilità di gravame, e la Cassazione, sbagliando – perchè tutti sbagliano – abbia detto che essa è manifestamente infondata, quando invece essa avrebbe dovuto essere deferita alla Corte costituzionale, perchè, in effetti, seria e fondata.

Prospetto la questione perchè è gravissima, in quanto un errore, una svista da parte del giudice, anche di cassazione, il quale ritenga una cosa per un'altra, potrebbe compromettere la serietà stessa dell'istituto in quanto l'Alta Corte non potrebbe dire la sua parola, forse, in materia in cui invece essa sarebbe stata perfettamente necessaria.

La osservazione che faccio postula opportuni chiarimenti, e desidero che tanto l'osservazione quanto i chiarimenti, restino inseriti negli atti del Senato.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io mi permetto di richiamarmi a quello che ho avuto l'onore di dire nel discorso che ho pronunciato nella discussione generale.

Se noi dovessimo accogliere l'emendamento del collega Bertone, prima di tutto andremmo contro una legge costituzionale già votata, articolo 1 della legge 9 febbraio 1948, la quale ha esplicitamente posto questa restrizione quando ha detto «... e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata». Quindi questa remora, questo impedimento alla possibilità di denunciare in ogni causa la incostituzionalità della legge vanno mantenuti. Se no, avrebbe ragione l'onorevole Nitti, i quale nella sua opposizione rispettabilissima per quanto da noi contraddetta, ha precisamente fatto notare questo inconveniente, osservando che, se si lascia fare agli avvocati avremo un cumulo enorme di questioni del genere. Io stesso appartengo alla benemerita classe degli avvocati e quindi non ne dirò mai male, ma è certo che anche nella più piccola lite allo scopo, per lo meno, di protrarre la sentenza e la decisione – e si sa benissimo che, soprattutto nelle cause civili, il tempo giova a chi ha torto – si solleverebbe la questione di incostituzionalità. Se voi voleste togliere questa restrizione lascereste libero il campo a migliaia e migliaia di avvocati che nelle più piccole questioni, quando non avessero altra difesa, solleverebbero la questione di legittimità costituzionale e manderebbero avanti all'Alta Corte i loro ricorsi. Quindi assolutamente, colleghi, pensiamo a quello che facciamo e non insistiamo su un emendamento soppressivo, che, ripeto, sarebbe già contro una legge costituzionale. Allora sì bisognerebbe che i giudici dell'Alta Corte fossero non già 15 ma quindicimila, per poter assolvere a tutti i loro compiti. Invece è qui che si manifesta il nostro desiderio di restringere e non di allargare, perchè bisogna che noi, se vogliamo che questa Alta Corte funzioni e se vogliamo vincere, ripeto, l'opposizione che l'onorevole Nitti ha esposto, la riduciamo ai casi più gravi, ai casi eccezionali. Allora soltanto essa potrà fare del bene e potrà assolvere il suo compito. Ma appunto per questo, io non credo, onorevole collega Azara, che sia da trascurarsi l'osservazione dell'onorevole Bosco. L'osservazione dell'onorevole Bosco è in questa direttiva, prima di tutto; non è come l'emendamento dell'onorevole Bertone che sarebbe in antitesi con quello che vado dicendo. Invece, l'aggiunta del collega Bosco è su questa direttiva.

AZARA. Allarga troppo i poteri del giudice.

MERLIN UMBERTO. Permetta, onorevole Azara; l'emendamento del senatore Bosco aggiunge alle parole: «... manifestamente infondata» le altre: «o non pertinente alla causa». Nei lavori preparatori che l'onorevole Bosco ha letto si deduce che queste parole vennero tolte perchè si ritennero implicite. Ma io dico che l'implicito va ridotto al minimo possibile e se si può dire una cosa, è meglio dirla e non lasciarla ritenere dal giudice per interpretazione. Se siamo d'accordo, mi pare che possiamo inserire questa aggiunta, se riteniamo con questa di chiarire e completare la legge. Perciò io sono contrario alla soppressione Bertone e sono invece favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bosco.

AZARA. Rinuncio.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Vi sono due questioni: la prima è di forma, e dichiaro subito di accettarle, cioè quella sollevata dal senatore Bosco, perchè effettivamente la seconda sottocommissione dell'Assemblea costituente dicendo

che aboliva le parole « o non pertinente alla causa » in quanto erano implicite nel « manifestamente infondata », ha detto cosa poco esatta. Altro è una eccezione che si presenta manifestamente infondata ed altro è una eccezione che non è pertinente a quel giudizio. Ad esempio se si solleva una questione di acqua in materia di possesso di un fondo, si tratta di una questione non pertinente. Lo emendamento perciò non fa che ristabilire un inciso che fu tolto forse con soverchia precipitazione.

Invece non mi persuade nè l'emendamento Giardina, nè l'emendamento Bertone, perchè propongono di togliere qualche cosa che non si può togliere, in quanto è nella legge. L'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 stabilisce infatti questa procedura. Dice tale articolo, che se il giudice non ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rilevata di ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, la rimette senz'altro alla Corte costituzionale per la sua decisione. Tanto è vero che mi sono arbitrato di aggiungere queste parole nella relazione: « con pronuncia non soggetta a gravame per speditezza di procedimento ». Sono parole mie, perchè non si trovano nel testo della legge, ma è evidente che la *mens legis* questo voleva esprimere.

Riguardo all'obiezione dell'onorevole De-Luca, sebbene più acuta, debbo dire che mi pare non abbia serio fondamento. Si obietta che la questione di incostituzionalità di una legge potrebbe essere sollevata prima in Conciliazione, poi, in Pretura, successivamente in Tribunale, in Corte di appello e infine in Cassazione; ma se viene sollevata soltanto in Cassazione e dichiarata infondata, è evidente che dopo la pronunzia della Cassazione non sarebbe possibile un ulteriore giudizio.

Perciò la Commissione, mentre accetta lo emendamento Bosco, dichiara di non poter accettare gli altri emendamenti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che sia inutile aggiungere altre parole alla preghiera che tutti rivolgiamo al senatore Bertone, perchè il suo emendamento è contro la disposizione della legge costituzionale; vorrei però pregare anche la Commissione di essere un po' più attenta nell'accettare l'altro emendamento, quello del senatore Bosco, pure se ha le sue ragioni; tanto è vero che fu sollevato dinanzi alla Costituente. Ma, intendiamoci, qui non stiamo facendo una legge che riguardi le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale. Ciò è stato fatto dalla Costituzione; noi stiamo facendo una legge ordinaria solo per la costituzione ed il funzionamento della Corte. Ora, guardate un po' la situazione, è possibile aggiungere altro all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1948 che ha escluso la possibilità di estendere il giudizio? Io faccio una questione di ordine costituzionale; possiamo noi aggiungere ad una legge ordinaria la quale non tratta più i limiti e le condizioni del giudizio di legittimità costituzionale, ma solo la composizione ed il funzionamento del collegio, delle questioni, che sono invece inerenti al limite della costituzionalità ?

Io vi prospetto il problema. Ho paura che aggiungendo qualcosa di più, oltre quello del « manifestamente infondata » noi aggiungiamo qualcosa che è di pertinenza della legge costituzionale. Se ne sente la responsabilità il Senato, lo faccia, ma – ripeto – ho paura che, facendolo, noi potremmo incorrere in un qualche errore di ordine costituzionale. D'altra parte, se la Costituente ritenne che era implicitamente compreso, perchè dobbiamo adesso estendere questa questione ? Lo vedrà la Corte costituzionale, lo vedrà la prassi di domani, ma oggi in una legge ordinaria, in cui dobbiamo limitarci soltanto alla costituzione e al funzionamento, io riterrei pericolosa, per quanto potrebbe essere forse teoricamente accettabile, la proposta del senatore Bosco e penso che accettandola noi modificheremmo le legge costituzionale.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Pochissime parole per giustificarmi, dal momento che è stato quasi dichiarato incostituzionale il mio emendamento. Il Ministro ha detto: noi qui facciamo una legge di pura esecuzione, però io mi permetto di fargli rilevare che nel suo progetto

in molti punti si aggiunge qualcosa alla legge costituzionale. Per esempio, guardiamo il primo comma dell'articolo 20.

Che cosa dice la legge costituzionale all'articolo 1º? « La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel *corso di un giudizio* ecc. » La legge costituzionale dice appunto « nel corso di un giudizio ». Cosa dice invece l'articolo 20? « Nel corso di un giudizio *dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale* una delle parti, o *il Pubblico ministero*, possono, a termini ecc. ».

Ora mi permetto di far rilevare che questa è una restrizione alla lettera della legge costituzionale. In essa si parla di « giudizio », e il Senato sa benissimo che vi sono anche giudizi che non si fanno dinanzi ad autorità giurisdizionali, quali il giudizio disciplinare, o quello arbitrale. Si è voluto precisare nell'articolo 20 del progetto governativo che deve trattarsi di un giudizio dinanzi ad autorità giurisdizionali. A mio avviso non si tratta di una violazione della Costituzione, ma di una legittima interpretazione di un concetto sinteticamente espresso nella legge costituzionale. Voi avete interpretato la parola « giudizio » nel senso di giudizio dinanzi alla autorità giurisdizionale. Avete inoltre aggiunto il Pubblico ministero, pur essendo acquisito alla scienza del diritto processuale civile che fra le parti debba essere compreso anche il Pubblico ministero. Voi lo avete specificato per rendere la norma più chiara.

Ora qui siamo nello stesso ordine di idee, perchè la pertinenza alla causa è una nozione implicita nel giudizio incidentale. Ed allora io dico: perchè arrivarci attraverso una interpretazione dei principî di diritto processuale quando si tratta di una norma che può essere applicata anche da giudici che talvolta non hanno nemmeno la laurea in legge, come i giudici conciliatori? È meglio dirlo chiaramente dal momento che si tratta di una nozione implicita nella natura del giudizio incidentale.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Quanto ha detto il senatore Bosco persuade ancora di più a non aggiungere la indicazione della non pertinenza. Ho già accennato poco fa che la pertinenza o non pertinenza può essere una cosa semplicissima, chiarissima, ed allora l'eccezione è manifestamente infondata, ma può anche essere tutt'altro che chiara. In tal caso si crea una questione complicata che può interferire nel merito. Ed allora il giudice innanzi al quale è sollevata la questione di costituzionalità, deve essere spogliato della sua competenza e deve passare gli atti alla Corte.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Per quanto riguarda la nuova formula aggiuntiva, condivido le obiezioni dell'onorevole Ministro; perciò non credo che questa nuova formula debba inserirsi nella legge. Ma ho chiesto la parola sopratutto per esaminare se sia possibile prospettare una soluzione di compromesso rispetto all'altro emendamento. Esiste un precedente in un mio emendamento che fu approvato dal Senato ieri: era un emendamento secondo il quale i provvedimenti di cui all'articolo 19 devono sempre essere motivati. Perchè noi non potremmo inserire nell'articolo che ora si discute la stessa formula che imponga una motivazione? Credo che ciò sarebbe in armonia con l'articolo 19. Può sorgere una obiezione: si dice che la motivazione implicherebbe un concetto di impugnabilità. Ciò non è esatto. Anzitutto perchè l'articolo 1 della legge costituzionale è chiaro nel non ammettere questo diritto di impugnazione. Inoltre in tutto il nostro sistema legislativo esistono delle norme che prescrivono la motivazione senza che i provvedimenti relativi siano, soltanto perciò, soggetti a gravame. Per esempio, la Cassazione motiva le sue sentenze che naturalmente non sono impugnabili. Quei non rimpianti tribunali militari territoriali di guerra che in tempo di pace emanarono spesso sentenze spietate ed incontrollabili (e giustissima fu la legge che le rese impugnabili anche con effetto retroattivo!) dovevano tuttavia attenersi a norme di motivazione.

Quindi il solo fatto che si richieda una motivazione del provvedimento non implica la possibilità di impugnarlo anche se si farà una infrazione di questo precetto; ma costituirà una remora ed un argine a decisioni frettolose ed arbitrarie; ed un richiamo esplicito della

legge potrà non esser superfluo. Io vorrei ricordare, per quanto ciò possa sembrare un po' estraneo al nostro argomento, il malvezzo della Corte di Cassazione la quale con troppa facilità oggi dichiara, senza dirne mai le ragioni, manifestamente infondati molti motivi di ricorso.

Propongo che dopo la parola «ordinanza» si inserisca la parola: «motivata».

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io penso che la proposta fatta dal senatore Berlinguer sia giustissima, ma contro un principio della Costituzione che ha stabilito che non ci può essere una decisione che non sia motivata.

BERLINGUER. Oggi la Cassazione non motiva mai questi provvedimenti anzi, credo che usi una specie di timbro a stampa!

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* No, non ci può essere decisione che non sia motivata. L'emendamento è quindi superfluo. Ad ogni modo mi rimetto alla decisione del Senato.

PERSICO, *relatore.* L'articolo 111 della Costituzione dice al primo comma: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, lei intende presentare un emendamento?

BERLINGUER. Sì.

PRESIDENTE. Domando se gli onorevoli Bertone e Giardina mantengono i loro emendamenti che sono identici.

BERTONE. Noi non manteniamo l'emendamento perchè l'abbiamo presentato soprattutto per avere un chiarimento dal Presidente della Commissione. Io però vorrei che risultasse chiaro che il provvedimento preso dal primo magistrato che ritiene manifestamente infondato il motivo non sia preclusivo del diritto di riproporre la stessa eccezione dinanzi al giudice superiore.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bosco se ritira il suo emendamento.

BOSCO. Lo mantengo.

ZOTTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, io ritengo che sia quanto mai opportuna una discussione approfondita sulle questioni in esame, perchè qui abbiamo due norme soltanto di chiarificazione a carattere costituzionale e adesso ne abbiamo poche altre su un istituto giuridico che ha un'importanza fondamentale. Non basta dire che ci sia il riferimento alle norme di procedura civile, come si è stabilito con l'articolo 17, ma io, per un po' di esperienza che ho, nel campo del Consiglio di Stato, posso dire che, circa le norme procedurali, noi dobbiamo sempre sforzarci di interpretare se il legislatore abbia previsto quel caso in quelle pochissime, striminzite norme appositamente stabilite, oppure se occorra riferirsi al Codice di procedura civile. Io devo significare qui tutto l'imbarazzo in cui ci si trova quando una norma non è precisa e circostanziata. Ora, in questa discussione, è sorta una questione. Essa va risoluta. Si tratta di sapere: è implicito o no l'emendamento del senatore Bosco nella dizione della legge? Per lo meno dobbiamo chiarire questo. Perchè, quando noi abbiamo detto che è implicito, forse riesce anche inutile la votazione dell'emendamento stesso, ma il risultato è egualmente efficace per il fine che si vuole raggiungere, evitare cioè che vi siano delle eccezioni dilatorie. Una chiarificazione nel testo che stiamo esaminando non può avere carattere anticostituzionale. D'altronde, come ha detto il senatore Bosco, chiarificazioni di questo genere vi sono dall'inizio alla fine e qualcuna va anche al di là della pura e semplice chiarificazione, come avremo occasione di esaminare in seguito. Qui è opportuno che si stabilisca che la questione del «manifestamente infondata» è una cosa, che la «pertinenza» è un'altra. Una legge può essere incostituzionale e quindi la questione della incostituzionalità della medesima può essere fondata; tuttavia può non essere pertinente alla controversia. Sono due concetti diversi; l'uno riguarda la fondatezza della eccezione, in quanto la legge impugnata non ottempera ai canoni stabiliti dalla Costituzione, l'altro invece riguarda la pertinenza e la relazione tra la legge e la questione in discussione. Anche quando l'impugnativa non è manifestamente infondata, può non essere pertinente

Nel secondo caso, poichè potrebbe essere questo un espediente cui facilmente ricorrerebbe l'avvocato per portare alle lunghe – come purtroppo si usa fare – una questione e defatigare le esigenze della giustizia, è opportuno che il giudice abbia il potere di archiviare l'istanza. Quindi in definitiva, sono favorevole all'emendamento del senatore Bosco.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Berlinguer un emendamento aggiuntivo così formulato: « L'autorità giurisdizionale emette ordinanza motivata con la quale ecc ».

Domando alla Commissione di esprimere il proprio parere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione non lo accetta, perchè l'articolo 111 della Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per me dirlo o non dirlo è la stessa cosa, ma osservo che l'ordinanza deve essere motivata.

PERSICO, *relatore*. C'è anche l'articolo 134 del codice di procedura civile secondo il quale l'ordinanza è « succintamente motivata ».

BERLINGUER. Poichè si è d'accordo che l'interpretazione, secondo la quale l'ordinanza dovrà essere sempre motivata, sarà portata a conoscenza delle autorità periferiche e l'onorevole Ministro vorrà richiamare su ciò l'attenzione della Magistratura, non ho difficoltà a ritirare la mia proposta.

DE LUCA. Vorrei ricordare che il richiamo al Codice di procedura mi pare assorbito dalla disposizione della Costituzione che dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha ritirato il suo emendamento. Prego il Ministro Grassi di dichiarare se è favorevole o no all'emendamento Bosco.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso la mia opinione; per il resto mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Bosco, votandolo per divisione. La prima parte dell'emendamento è così formulata: « L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata . . . ».

Chi approva questa prima parte dell'emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'emendamento poi continua: « . . . o non pertinente alla causa ».

Chi approva questa seconda parte dell'emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione il primo alinea del secondo comma, sul quale non ci sono emendamenti, che è così formulato: « riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione; »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

C'è ora il secondo alinea del secondo comma: « sospende il giudizio in corso », sul quale ci sono parecchi emendamenti. I senatori Jannuzzi e Giardina ne propongono la soppressione.

Il senatore Bosco dopo le parole: « sospende il giudizio in corso », ha proposto di aggiungere le altre: « tuttavia, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, adotta i provvedimenti urgenti che ritenga necessari ».

Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi.

JANNUZZI. A leggere la disposizione del disegno di legge, si riterrebbe che qualsiasi istanza relativa all'incostituzionalità di una legge, non ritenuta manifestamente infondata, dovesse sospendere automaticamente il giudizio in corso, quale che fosse la natura dell'azione, anche esecutiva, cautelativa o con carattere d'urgenza. Con questo sistema si dà, in altri termini, la possibilità ad una delle parti, che voglia valersi della istanza d'incostituzionalità come mezzo di dilazione, di lanciare un fulmine, in un determinato momento, su un giudizio, e di sospenderne il corso sino all'esito (Dio sa quando !) del giudizio della Corte costituzionale.

Ora non dico che in ogni caso la procedura per dichiarazione d'incostituzionalità non debba sospendere il giudizio: io propongo di lasciare al prudenziale e discrezionale criterio dell'Autorità giudiziaria di stabilire, caso per caso e con la stessa ordinanza con la quale rinvia la questione alla Corte costituzionale, se sospendere o non sospendere il giudizio. Supponete che la questione di costituzionalità in-

vesta un solo capo della domanda: con la sospensione verrebbe ad essere sospeso tutto il giudizio! Tenete conto del pericolo a cui si va incontro ove vi siano parti che maliziosamente vogliano nuocere agli avversari con espedienti dilatori. Noi abbiamo il dovere di evitare che tali espedienti siano attuati affinchè l'istanza alla Corte non diventi uno strumento che nuoccia anzichè giovare all'interesse dei cittadini.

Il mio emendamento soppressivo va quindi collegato coll'emendamento aggiuntivo che ho proposto allo stesso articolo 20: «Con l'ordinanza di cui ai commi precedenti, la autorità giurisdizionale può sospendere il giudizio in corso».

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La questione che presenta adesso il senatore Jannuzzi è pericolosa sotto tutti i punti di vista, perchè il giudice, davanti al quale è stata sollevata una questione di costituzionalità, deve esaminarla e vedere se è fondata o se è manifestamente infondata; ma se la esamina e vede che è fondata, cioè non è manifestamente infondata, bisogna che si spogli della propria competenza. Io mi domando come fa a proseguire il giudizio. Praticamente, quali conseguenze si avrebbero, se il giudizio non fosse sospeso? Che, mentre è in corso davanti alla Corte costituzionale la questione sulla costituzionalità della legge intorno a cui si discute, il giudizio intanto prosegue, magari attraverso tutti i gradi; e quando si arriva alla fine, la Corte costituzionale pronuncia la incostituzionalità della legge, e tutto viene a cadere. Sono difficoltà gravissime che io faccio presenti al Senato.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Anche il mio emendamento è stato mosso, in sostanza, da talune delle preoccupazioni esposte dal collega Jannuzzi. Però io non sono d'accordo con lui sul principio, nel senso che in un giudizio incidentale il giudice, quando è sollevata la questione di costituzionalità sulla norma che deve servire di base alla risoluzione del giudizio, possa omettere di sospendere il giudizio stesso. Infatti, se la questione cade appunto sulla premessa maggiore che deve servire per la conclusione, cioè per la sentenza, per la risoluzione del merito, è evidente che non possa non sospendersi il giudizio fino a che non sia stata risoluta la questione di costituzionalità.

JANNUZZI. E quando i capi sono distinti?

BOSCO. Il giudice, secondo il mio emendamento già approvato, deve esaminare se la questione sollevata sia pertinente alla causa: quindi non potrà essere sollevata la questione se dalla sua risoluzione non dipenda il merito della causa.

Comunque, nel caso che si tratti di un procedimento obiettivamente urgente, come quello accennato dal senatore Jannuzzi, cioè provvedimenti di sequestro conservativo o azioni possessorie in genere, denuncia di nuova opera, fallimento ecc., secondo me bisogna dare una valvola di sicurezza al giudice, quella cioè, nel sospendere il giudizio, di adottare i provvedimenti urgenti ritenuti necessari, nè dicasi che l'ipotesi è salvaguardata dalla delibazione che il giudice deve fare sulla fondatezza e sulla pertinenza dell'eccezione di incostituzionalità, perchè non bisogna confondere il *fumus* che riscontrerà nell'esame delibatorio il giudice di merito, con la decisione della Corte costituzionale. Il fatto che il giudice, il pretore, il capitano di porto giudichino, in una maniera, non significa avere risolta la questione, perchè sarà frequente il caso in cui, nonostante questo *fumus*, la Corte costituzionale dichiarerà la costituzionalità della legge. Dunque, per evitare gli inconvenienti, a cui accennava il collega Jannuzzi, e per evitare eccezioni dilatorie, bisogna dare al giudice la facoltà di adottare i provvedimenti urgenti che servono ad eliminare i pericoli della sospensione del giudizio.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare che le ragioni esposte dal relatore siano sufficienti. Infatti, se il giudice ritiene che la eccezione sia fondata e pertinente, mi sembra che non vi sia altro da fare se non sospendere il giudizio, e mi parrebbe inutile seguitare a mandare avanti un giudizio che può avere diverse fasi, quando la Corte costituzionale dirà che la legge non esiste. Se invece si tratta di provvedimenti urgenti, se la legge

dovrà cadere, cadranno, se invece non dovessero cadere, le loro conseguenze potrebbero creare dei pregiudizi importanti. Non accetterei la proposta fatta dal senatore Jannuzzi che vorrebbe la soppressione dell'inciso, ma preferirei la proposta del senatore Bosco che precisa maggiormente il contenuto dell'emendamento e dice che si riferisce ai provvedimenti di urgenza e di necessità.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Vi sono dunque due emendamenti analoghi tendenti a non far sospendere il giudizio in corso, presentati dai senatori Jannuzzi e Giardina, e a questi la Commissione è contraria. Circa l'emendamento Bosco esso solleva una questione speciale, come, ad esempio, il caso di una denuncia di nuova opera. Sorge una questione costituzionale, il muro sta per franare, occorre puntellarlo con dei sostegni; il giudice sospendendo il giudizio non potrebbe fare più nulla ed allora gli si dà facoltà di adottare i provvedimenti urgenti che ritenga necessari. Io vorrei però, che il collega Bosco accettasse una modifica, che sarebbe la seguente: «Adotta i provvedimenti cautelativi urgenti che ritenga necessari». Vorrei cioè aggiungere al concetto dell'urgenza il concetto della necessità cautelativa.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io sono molto sensibile all'accettazione integrale del mio emendamento da parte della Commissione. Però vorrei fare rilevare che nel nostro codice di procedura civile, e precisamente negli articoli 670-693, il procedimento cautelare ha tutt'altro significato, mentre i provvedimenti di urgenza, ai quali io mi riferisco, hanno una più ampia sfera di applicazione. Quindi io pregherei, dal momento che siamo d'accordo sulla natura e sulla funzione di questi provvedimenti di urgenza, di usare la formula del mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Jannuzzi e Giardina se insistono nei loro emendamenti.

GIARDINA. Lo ritiro.

JANNUZZI. Sono pronto a ritirare il mio emendamento, però desidererei che si aggiungesse al testo della Commissione almeno la seguente frase: «Sospende il giudizio in corso per il capo di domanda cui la questione di incostituzionalità si riferisce». Si dica almeno questo, perchè con la dizione generica: «Sospende il giudizio in corso», si minaccerebbe di sospendere tutto il giudizio, quando la questione di incostituzionalità fosse stata sollevata su di una legge che riguarda un solo capo di domanda, magari di secondaria importanza.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La spiegazione del collega Bosco è esatta: la terminologia del codice di procedura civile non consente di adoperare la frase «i provvedimenti cautelativi», però consente di usare il termine usato dall'articolo 700, cioè i provvedimenti «di urgenza».

JANNUZZI. Formulo così il mio emendamento: «Sospende il giudizio in corso per i capi di domanda per i quali la questione di costituzionalità è stata proposta».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento del sen. Jannuzzi, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Bosco nel testo accettato dalla Commissione e cioè: nel secondo comma aggiungere all'alinea che dice: «sospende il giudizio in corso»; le parole: «tuttavia, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, adotta i provvedimenti di urgenza che ritenga necessari».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre nel secondo comma, il senatore Giardina propone di modificare il terzo alinea nel modo seguente: «dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e di copia degli atti, a spese della parte istante, alla Corte costituzionale per le sue decisioni;».

GIARDINA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo alinea del secondo comma nel testo della Commissione e cioè:

«dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo alinea del secondo comma nel testo della Commissione:

« ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia immediatamente comunicata alle parti in causa, al pubblico ministero quando sia intervenuto in giudizio, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge, o di atti equivalenti, dello Stato o di una Regione ».

A questo alinea è stato presentato un emendamento da parte del senatore Azara che consiste nel sostituire alle parole: « o di atti equivalenti » le altre: « o di un atto avente forza di legge ».

AZARA. È un emendamento di puro coordinamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se lo accetta.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se lo accetta.

PERSICO, *relatore.* La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Allo stesso alinea vi è inoltre un emendamento dell'onorevole Zotta che tende a sopprimere le parole: « al Presidente del Consiglio regionale ». Vi è anche un emendamento dell'onorevole Tessitori che tende a sopprimere le parole: « ai Presidenti delle Camere ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zotta per svolgere il suo emendamento.

ZOTTA. L'emendamento da me suggerito è stato già accolto dall'onorevole Ministro ed io credo che anche la Commissione lo possa accettare. L'ho presentato perchè non si abbiano due organi per la medesima funzione. Si parla della Giunta, la quale è designata dalla legge costituzionale n. 1, come l'organo competente per lo svolgimento delle operazioni relative alla contestazione costituzionale.

PERSICO, *relatore.* Non possiamo decidere su questo punto; decideremo in proposito, se cioè interviene il Presidente della Regione o il Presidente della Giunta, in un altro articolo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. A me sembra invece che ci sia una ragione di euritmia, per così dire, per mantenere il Presidente del Consiglio regionale. Si è previsto che possa essere impugnata una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. Ora, come noi, quando è impugnata una legge dello Stato, diamo comunicazione al Presidente dell'organo deliberante, quando viene impugnata una legge o un atto avente forza di legge della Regione, dobbiamo dare comunicazione al Presidente dell'organo deliberante, non al Presidente dell'organo esecutivo. Non c'è ragione di fare un trattamento diverso. Io quindi sono di avviso di mantenere il testo.

PERSICO, *relatore.* Se questo articolo è collegato all'articolo 21, innovando questo articolo dovremo innovare l'articolo 21, e viceversa. Poichè se, secondo la proposta, il Parlamento in seduta comune, o il Consiglio regionale, elegge all'uopo un delegato, anche il Presidente del Consiglio regionale deve essere avvertito. Poi si aggiunge un'altra considerazione riguardo alla Giunta: il Presidente della Giunta regionale, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un membro della Giunta a ciò delegato, può farsi rappresentare da un avvocato. Sono due casi diversi di procedura.

ZOLI. Siamo d'accordo.

PERSICO, *relatore.* Ecco la ragione dell'articolo 21; quindi se si modifica l'articolo 21, bisognerà modificare anche l'articolo 20.

PRESIDENTE. Domando al senatore Zotta se insiste nel suo emendamento.

ZOTTA. Lo mantengo, perchè fin da questo momento bisogna stabilire che indirizzo si prende, perchè questo dovrà essere di guida anche per interpretare in seguito la legge in discussione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ricordo al Senato che su questa questione io intervenni anche durante la discussione generale e pregai l'Assemblea di accettare la proposta formulata dal senatore Zotta perchè effettivamente, in conformità alla legge costituzionale, quelle che diventano le parti in

causa sono, riguardo allo Stato, il Governo o il Presidente del Consiglio e riguardo alle Regioni, la Giunta Regionale. Così è stato stabilito nella legge costituzionale. Questo articolo 20, così come è stato concepito, e credo che la Commissione sia andata fuori con l'interpretazione che gli ha dato, vuole che questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed anche a tutte quelle parti che diventeranno parti nel giudizio davanti all'Alta Corte. Nell'articolo 20, come era stato proposto dal Governo, si erano stabilite quali avrebbero dovuto essere le parti che dovevano ricevere la comunicazione dell'ordinanza. Non si era inclusa la Presidenza delle due Camere, che invece è stata inclusa nel testo della Commissione. Non la si era inclusa perchè ne trattava l'articolo 21 del testo del Governo; ma la Commissione ha soppresso il comma dell'articolo 21 che diceva che la comunicazione dell'ordinanza doveva essere data alla Presidenza delle due Camere quando fosse stata contestata la legittimità di una legge dello Stato. Era il Presidente della Corte costituzionale che, appena pervenuta l'ordinanza, ne doveva dare comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando fosse stata contestata la legittimità di una legge. Noi, nel proporre il testo del Governo, concepivamo che, mentre l'articolo 20 doveva riguardare la notifica alle parti del giudizio, e alle eventuali altre parti che si fossero volute costituire dinanzi alla Corte costituzionale, invece, per l'articolo 21, la comunicazione di questa presunta illegittimità di una legge doveva venir comunicata alle Camere, non perchè esse divenissero parti, ma perchè noi volevamo che le Camere, eventualmente, di fronte ad una particolare situazione, esaminassero se fosse il caso o no di rivedere per conto loro la legge impugnata di incostituzionalità. Perciò l'articolo 20 dovrebbe riguardare quelle che devono essere le parti a cui si notifica l'ordinanza, perchè eventualmente possano diventare parti nel giudizio, mentre l'articolo 21 dovrebbe stabilire la comunicazione alla Presidenza delle due Camere perchè queste possano prendere atto di questa eccezione sollevata per eventuali modifiche che volessero introdurre per conto loro nella legge. Quindi pregherei la Commissione ed il Senato di accettare l'emendamento presentato dal senatore Zotta su questo articolo. Ad ogni modo, la questione è logicamente e chiaramente messa così: noi vogliamo che sia notificata l'ordinanza a quelle che sono le parti nel giudizio e a quelle parti che eventualmente possono andare dinanzi alla Corte, ma non alle Camere, le quali non sono parti nel giudizio nè possono diventarlo dinanzi alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione si rende conto della grande importanza di questo inciso e crede che sarebbe il caso di sospendere l'approvazione del capoverso di questo articolo per esaminarlo insieme all'articolo 21, poichè la concezione della Commissione è profondamente diversa da quella del Ministro. Noi crediamo che quando si impugna una legge approvata dal Parlamento, questo abbia il diritto di intervenire in giudizio per dimostrare le ragioni per cui la legge fu fatta, e per contestare il giudizio di incostituzionalità della legge stessa. Non vedo il motivo per negare all'accusato la difesa, anche se questo è il Parlamento, e non vedo perchè sia offensivo per il Parlamento sostenere una sua legge. L'unico errore, e qui ha ragione il Ministro, è di dire «il Parlamento in seduta comune», perchè la Costituzione all'articolo 55 determina che i casi in cui possono avvenire queste sedute comuni sono solo quelli stabiliti dalla Costituzione.

Proporrei quindi di rimandare l'approvazione del capoverso al momento in cui discuteremo l'articolo 21.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore di sospendere la discussione sull'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 20:

«La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti la quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e comunicata a norma del comma medesimo».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dal senatore Bosco è stato proposto un articolo 20-*bis* del seguente tenore:

« La Corte con propria ordinanza sospende il giudizio qualora, nel corso del medesimo il Governo presenti a una delle due Camere un disegno di legge diretto a risolvere la questione di legittimità costituzionale per la quale il giudizio stesso fu promosso.

« La sospensione è pronunciata su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla quale dovrà essere allegato il disegno di legge.

« La sospensione cessa di pieno diritto dopo un anno dall'ordinanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco.

BOSCO. Nel sistema previsto dal disegno di legge, il Parlamento può rettificare una legge contestata solo dopo la sentenza della Corte, cioè quando la Corte, avendo dichiarata incostituzionale una legge, dia comunicazione della sentenza ai Presidenti delle Camere. Il Parlamento potrà allora prendere i provvedimenti del caso e cioè modificare la legge, ecc. Senonchè, il danno è a quel momento già avvenuto in quanto che, in base alla Costituzione, dopo due giorni dalla pubblicazione della sentenza, la legge decade di pieno diritto e quindi fino a quando il Parlamento non abbia provveduto con nuova legge, vi sarà una lacuna nell'ordinamento giuridico. Dal punto di vista politico è da osservare che questa correzione all'operato del Parlamento da parte della Corte è di una gravità eccezionale, poichè involge la stessa autorità del Parlamento. Vi potrebbero essere perfino casi di complicazioni di carattere internazionale, perchè la questione di incostituzionalità si può riferire anche ad un atto che dia esecuzione interna ad un trattato. Si faccia l'ipotesi di un provvedimento che accordi il diritto ai cittadini di un altro Stato di beneficiare di un trattamento determinato.

Può darsi che un'altra parte, interessata a non riconoscere questo diritto allo straniero, impugni di incostituzionalità il provvedimento di esecuzione del trattato. Allora perchè dobbiamo attendere la sentenza della Corte che condanni l'operato del Governo o del Parlamento, senza dare a tali poteri la possibilità pratica di rettificare questo errore prima che sia rilevato con una sentenza di incostituzionalità? Anche dal punto di vista del prestigio della legge, del Parlamento e delle autorità che emanano atti aventi forza di legge, a me non pare opportuno mettere sempre questi organi di fronte al fatto compiuto di una sentenza che indirettamente indebolisca la loro autorità.

Si potrebbe obiettare che il Governo o il Parlamento, quando siano informati dei giudizi di incostituzionalità che vertano su una determinata questione, possono immediatamente presentare un disegno di legge ai fini della correzione, prima della sentenza. Senonchè, questo praticamente non è possibile, poichè il giudizio di incostituzionalità, così come è previsto in questa legge, si svolge con rapidità tale – circa 60 giorni – da non rendere possibile l'emanazione di una legge di rettifica prima della sentenza. Quindi, con questo procedimento, mettiamo sempre in condizione il Parlamento, qualora la legge sia ritenuta incostituzionale, di essere implicitamente condannato. Ora io ritengo che noi dobbiamo far di tutto affinchè il Parlamento goda nel Paese del massimo prestigio; tale prestigio non si accresce certamente se la rettifica eventuale possa avvenire praticamente, cioè, soltanto dopo la sentenza di incostituzionalità.

Perciò ho cercato di escogitare un sistema di correzione preventiva.

Nel corso stesso del giudizio, il Governo, allo scopo di rettificare qualche posizione che potrebbe giustificare una sentenza di incostituzionalità della legge, può presentare un disegno di legge alle Camere. Ciò fatto, il Presidente del Consiglio potrà rivolgere istanza alla Corte per la sospensione del giudizio.

Si potrebbe obiettare che questa sospensione potrebbe indefinitamente procrastinare il giudizio. Perciò ho aggiunto che: « la sospensione cessa di pieno diritto dopo un anno dall'ordinanza ». Eventualmente tale limite di tempo si potrebbe ridurre, ma bisogna però prevedere la necessità di un periodo congruo perchè le Camere possano esaminare il disegno di legge ed eventualmente approvarlo,

per modo che la Corte possa dichiarare cessata la materia del contendere.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Bosco, su quella che è l'applicazione del suo sistema. Egli ne ha spiegato benissimo la finalità, che sarebbe quella di ottenere il minimo di decisioni che affermino che il Parlamento si sia messo su una strada di illegittimità costituzionale. Però vorrei chiedergli come funziona il suo emendamento; perchè è chiaro che la legge esiste e che la legge successiva, per disposizione della Costituzione, non può avere effetto retroattivo. Questa è la situazione. Noi siamo di fronte ad un giudizio nel quale viene detto che la tale legge è incostituzionale e anche se noi ammettiamo che il Parlamento, accorgendosi dell'incostituzionalità di questa legge, provvede ad abrogarla, evidentemente l'abrogazione della legge non ha effetto fino a quando non è pronunciata la sentenza. Allora è sempre necessario il giudizio della Corte costituzionale che affermi che quella determinata legge era incostituzionale, perchè la nuova legge può abrogare la legge precedente, ma non può annullarne gli effetti. Questo è il primo inconveniente.

Secondo: per quanto noi dobbiamo aver riguardo al Parlamento, perchè non ci siano delle sentenze le quali dicano che il Parlamento ha sbagliato, tuttavia dobbiamo avere un certo riguardo anche per l'autorità giudiziaria, e, in modo particolare, per questa autorità giudiziaria, e consentire che il Governo, di fronte alla pendenza di un giudizio, intervenga a modificare quella che è la situazione di diritto in cui le parti si trovano, mi pare che non sia assolutamente opportuno.

Terzo argomento. La Costituzione attribuisce il diritto di iniziativa delle leggi al Governo ed a ogni singolo parlamentare: ebbene, qui saremmo in una ipotesi in cui soltanto al Governo è demandata la facoltà di intervenire in questo modo. Evidentemente non la potremmo riconoscere ai singoli parlamentari perchè creeremmo un inconveniente maggiore di quello che l'onorevole Bosco vuole eliminare.

Io, per queste considerazioni, ritengo che la proposta dell'onorevole Bosco debba essere respinta.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ringrazia il senatore Zoli dell'aiuto che ha portato alla sua tesi. La proposta dell'onorevole Bosco è di una ortodossia governamentale che non possiamo accettare in un Parlamento democratico, perchè il Governo diventerebbe l'arbitro di fare più o meno funzionare la Corte costituzionale.

BOSCO. Temporaneamente.

PERSICO, *relatore*. Temporaneamente per un anno ! E per un anno la questione è accantonata e la legge attaccata d'incostituzionalità seguita a funzionare. Basta cioè che il Governo presenti una legge, cioè un fascicoletto di poche pagine, con allegata un'istanza firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perchè la Corte debba sospendere il giudizio.

Ora, questo è di una gravità eccezionale, perchè la Corte costituzionale è formata dai membri eletti dal Parlamento, da quelli nominati dal potere esecutivo attraverso il Presidente della Repubblica, e da quelli eletti dalla Magistratura. Cioè dai tre poteri classici. Qui uno solo dei poteri, di suo arbitrio, il Governo, potrebbe intervenire e far cessare la funzione della Corte costituzionale. E come interviene ? Con qualcosa che può essere, ma può anche non essere, strettamente legittimo. Non dobbiamo pensare al fatto che ora c'è un determinato Presidente del Consiglio, il quale non firmerebbe una domanda avventata; ma che domani ci potrebbe essere un altro Presidente del Consiglio il quale, volendo fermare la funzione della Corte, farebbe preparare dal suo ufficio legislativo un disegno di legge più o meno discutibile, e potrebbe così arrestare il giudizio della Corte. Quindi, questo emendamento ha in sè il veleno per uccidere la Corte: mentre stiamo creando la Corte, correremmo il rischio di renderne impossibile la funzione.

Dato questo, evidentemente la Commissione è contraria all'emendamento dell'onorevole Bosco.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io, pure apprezzando le intenzioni che hanno mosso il senatore Bosco a presentare questo emendamento, lo pregherei di non insistere, appunto perchè noi forse pregiudicheremmo quella che è la funzione della Corte costituzionale, che è chiamata proprio a esaminare se la legge abbia ecceduto o meno i limiti della Costituzione. Ecco perchè nella prima parte del secondo comma dell'articolo 21 abbiamo detto che bisogna darne comunicazione alle Camere perchè queste sole vedessero se fosse il caso di rettificare la situazione che si è creata.

Ma non credo che il Governo si possa assumere la responsabilità di arrestare il corso del giudizio dell'Alta Corte.

Pregherei pertanto, malgrado le intenzioni che riconosco buone, per cercare di evitare attriti, il senatore Bosco di ritirare il suo emendamento.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Poichè il relatore ha detto che nella mia proposta vi era il veleno per uccidere la Corte costituzionale debbo parlare quasi per fatto personale. Nel presentare il mio emendamento non ero spinto da nessuno di questi motivi, ma soltanto dal desiderio, che credo condiviso da tutti, di salvaguardare l'autorità del Parlamento. Voi dite che, per salvaguardare questa autorità del Parlamento, avrei scelto un sistema eccessivo. Per quanto io ritenga pienamente fondata ed opportuna la mia proposta, ritiro l'emendamento, essendo chiaro che sarebbe respinto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 21 nel testo della Commissione:

Art. 21.

Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza, a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro ugual termine il Parlamento e il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Il Parlamento in seduta comune, o il Consiglio regionale, eleggerà all'uopo un Delegato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un Ministro da lui delegato, è rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, o da un suo sostituto. Il Presidente della Giunta regioaale, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un membro della Giunta a ciò delegato, può farsi rappresentare da un avvocato.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati.

Avverto che il testo ministeriale di questo articolo conteneva un primo comma che la Commissione propone di sopprimere. Esso è il seguente:

«Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato».

Il senatore Romano Antonio ha presentato un emendamento tendente a ripristinare l'intero articolo del testo ministeriale e quindi, naturalmente, il primo comma testè letto. Inoltre i senatori Mastino e Oggiano hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare il primo comma del testo ministerale nella seguente formulazione: «Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato, ed al Presidente della Giunta regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale».

Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per illustrare il suo emendamento.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, ho chiesto il ripristino dell'articolo così come nel testo ministeriale principalmente perchè

sono contrario a che il Parlamento assuma la veste di parte nel giudizio, così come è detto nel testo proposto dalla Commissione. Io penso che il fare assumere la veste di parte al Parlamento nel giudizio significhi sminuire il Parlamento stesso. Mi spiego l'intervento nel giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Giunta regionale per gli atti aventi forma di legge, perchè rappresentanti del potere esecutivo e come tali in dovere di difendere i propri atti, ma che debba intervenire nel giudizio il delegato del Parlamento per sostenere la legittimità della legge mi sembra che sia uno sminuire quella sovranità di cui il Parlamento è l'espressione. L'onorevole Orlando nel suo elevato discorso accennò a questo argomento e disse che al di sopra del Parlamento non vi può essere altro organo.

Non vedo poi alcun bisogno che un delegato del Parlamento vada a sostenere la legittimità della legge davanti alla Corte costituzionale; è proprio inutile, perchè la Corte costituzionale ha innanzi a sè la Carta costituzionale e i lavori dell'Assemblea costituente da una parte e dall'altra parte ha la legge, per la quale è stata eccepita l'incostituzionalità, ed i lavori parlamentari; il Parlamento può quindi starsene tranquillo e fare affidamento sulla Corte costituzionale. Non è il privato cittadino, che sente il bisogno di difendere i suoi interessi, il Parlamento non deve difendere nessun interesse; esso è tutelato dalla superiorità sulla Corte costituzionale.

Io penso che il giorno in cui il Parlamento dovesse nominare questo delegato per rappresentarlo in giudizio, nessuno accetterebbe l'incarico, perchè sarebbe un incarico poco simpatico, poco gradito, come quello del conte di Soragna per la firma dell'iniquo trattato di pace. Il Parlamento faccia affidamento sui lavori parlamentari ai quali nulla si può togliere o aggiungere. Che davanti alla Corte costituionale intervenga il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, o la parte privata è ammissibile, ma l'intervento del Parlamento significa – ripeto – una diminuzione della sovranità popolare. Approvando il mio emendamento voi difenderete il nostro prestigio e quello del Parlamento: (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mastino per svolgere il suo emendamento.

MASTINO. Io mi limiterò a sottolineare quanto il Presidente nell'annunziare l'emendamento ha detto poc'anzi, vale a dire che il mio emendamento col quale propongo che venga ripristinato l'articolo nel testo ministeriale, tende solo a che il Presidente della Corte costituzionale, appena pervenga alla Corte l'ordinanza relativa agli atti del giudizio a norma dell'articolo 20, quando sia in discussione una legge che riguardi una Regione ne informi anche la Giunta regionale quando si ha in discussione una legge che riguardi la Regione. No ho altro da aggiungere.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Poichè ho anche io presentato un emendamento soppressivo tendente ad eliminare la possibilità che il Parlamento si costituisca in giudizio per difendere la costituzionalità delle proprie leggi, mi limito, onde abbreviare la discussione, a far presente che condivido in pieno le considerazioni del collega Romano.

Aggiungo soltanto un rilievo di carattere giuridico: l'articolo 55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione; quindi non si può, per la nomina del difensore del Parlamento in giudizio, aggiungere nella legge, come propone la Commissione, un altro caso di riunione delle Camere.

PERSICO, *relatore*. È una svista.

BOSCO. Allora la Commissione dovrebbe prevedere che la nomina è fatta separatamente da ciascuna delle due Camere, ma ciò darebbe luogo ad altra incongruenza.

Infatti, non è sicuro che i due rami del Parlamento siano necessariamente d'accordo nel costituirsi in giudizio e nel sostenere un unico punto di vista. Può darsi il caso che una Camera abbia emendato il testo approvato dall'altra e quindi ciascun ramo potrebbe avere un diverso punto di vista rispetto alla legge contestata. Per questi motivi e per le ragioni esposte dal collega Romano – noto per *incidens* che il Parlamento potrebbe non solo essere soccombente, ma essere addirittura condannato agli onorari del giudizio – propongo la soppressione del comma.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Il mio emendamento finisce per essere collegato, dopo quello che hanno detto i colleghi Romano e Bosco, con il primo comma, perchè essi vorrebbero il ripristino del primo comma come nel testo ministeriale sostenendo che il Parlamento, come tale, non possa andare a difendersi innanzi alla Corte costituzionale.

Io ho proposto l'emendamento al secondo comma basandomi su questo concetto. Quindi mi rimetto al Presidente, se egli vuole che lo svolga adesso o più tardi

PRESIDENTE. Io ritengo che qualunque sia l'opinione in proposito, bisogna prima decidere sulla prima parte, se cioè il Presidente della Corte costituzionale debba dare notizia ai Presidenti dei vari Consigli regionali o al Parlamento dell'esistenza di questo ricorso; anche se noi sosteniamo che non debba esserci questo intervento per le Regioni, come sosteneva il senatore Bosco, possiamo noi lasciare soltanto all'organo giurisdizionale la incombenza di notificare il sorgere della questione di legittimità costituzionale, mentre nel testo governativo è detto chiaramente: « Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere ecc. » ?

Vorrei in proposito sentire il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione trova il rilievo molto esatto, sopratutto per questioni di forma ed anche di dignità ed accetta di ripristinare la prima parte, perchè è bene che sia il Presidente della Corte a fare questa notifica, in quanto sarebbe strano che ad esempio un giudice conciliatore mandasse la comunicazione alle Camere, ove potrebbe anche non arrivare. È bene che sia l'organo dinanzi a cui si dibatterà la questione, a fare la notifica.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io prego il Senato di ripristinare la dizione governativa non solo per la forma ma anche per la sostanza a cui ha accennato il senatore Romano e qualche altro. Tutta l'impostazione del nostro sistema è diversa: noi riteniamo che le parti sono soltanto così come la Costituzione e la legge costituzionale hanno stabilito, perchè la Costituzione nell'articolo 127 dice che riguardo a questioni di costituzionalità nei rapporti fra Regioni e Stato, il Governo della Repubblica, quando ritenga che la legge approvata dalla Regione tocchi una legge costituzionale, interviene, così come nella legge costituzionale n. 1 è detto, che quando sorge una questione per cui la Regione sia stata lesa da una legge dello Stato, si ha una azione proposta su deliberazione della Giunta regionale. Quindi tanto la Costituzione quanto la legge costituzionale si sono riferite, come a parti che agiscono nei giudizi di costituzionalità, al Governo o alla Giunta regionale e non agli organi i quali legiferano e che possono essere messi fuori della competizione, dinanzi al giudice. Essi fanno la legge e basta. È il giudice che deve vedere le conseguenze e le parti in causa devono essere chiaramente indicate: o il Governo della Repubblica da una parte o la Giunta regionale dall'altra, così come appunto ha stabilito la legge costituzionale. Che cosa vogliamo dire invece con questa prima parte ? Ci avviciniamo un po' al concetto del senatore Bosco, ossia che il Presidente della Corte costituzionale comunica alle Camere che è stata proposta una eccezione di costituzionalità. Noi lasciamo le Camere nella loro piena libertà e sovranità, nella libertà cioè di decidere quello che debbano fare ai fini di vedere quale posizione possono prendere rispetto alla questione di incostituzionalità. Quindi io accetto che si ripristini la prima parte dell'articolo come era formulata nel testo governativo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta l'aggiunta proposta dal senatore Mastino.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettarla.

PRESIDENTE. È stata già data lettura dell'emendamento proposto dal senatore Mastino. Ma faccio notare che dovrebbe esser detto « al Presidente del Consiglio regionale » e non « al Presidente della Giunta regionale ».

MASTINO. Accetto questa modifica che chiarisce meglio l'emendamento.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Volevo far presente all'onorevole Ministro se non sia il caso di marcare il concetto da lui espresso non usando sempre la parola «comunicazione». Nell'articolo 20 si parla di comunicazione che è diretta alle parti. Se ho ben inteso il concetto del Ministro, nell'articolo 21 si dovrebbe parlare di comunicazione alla Presidenza delle due Camere. Secondo me, all'articolo 20 sarebbe opportuno parlare di «notifica» invece che di «comunicazione», appunto perchè, in sostanza, secondo il concetto ministeriale, con questa ordinanza si mette in moto il procedimento dinanzi alla Corte. Per questo vorrei che si parlasse di notifica, proprio per marcare di più questo concetto di vera e propria citazione, che viene notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale. Io chiedo perciò di non usare nei due articoli la stessa parola.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. L'articolo 136 della Costituzione nel secondo comma dice che: «La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali». Quindi la parola «comunicazione», secondo la Commissione, è più adeguata della parola «notifica», appunto perchè è già stata adoperata nella Costituzione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Evidentemente non mi sono spiegato bene. Alle Camere l'ordinanza va proprio comunicata nel senso che noi comunichiamo alle Presidenze delle due Camere che resteranno estranee al giudizio. Quando ci rivolgiamo invece alle parti che possono divenire effettivamente parti nel giudizio, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente della Giunta regionale, dobbiamo parlare di una vera notificazione dell'ordinanza. Per questo io nell'articolo 20 metterei la parola «notificazione» e nell'articolo 21 «comunicazione». In questo modo si verrebbe a marcare il concetto già espresso nel testo governativo e questo si può fare benissimo, dato che l'articolo 20 è tutt'ora sospeso. Nel testo governativo bisognerebbe fare quindi questa distinzione: si notifica la citazione e non si comunica. Così la chiamata, per esempio, del Presidente della Giunta regionale non deve essere comunicata ma notificata.

PERSICO, *relatore*. Accetto questa modificazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 21 nel testo ministeriale con l'aggiunta, proposta dai senatori Mastino ed Oggiano, delle parole: «ed al Presidente del Consiglio regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma del testo ministeriale (primo del testo della Commissione) con l'avvertenza che qui trova applicazione la proposta dell'onorevole Zoli accettata dalla Commissione e dal Ministro: perciò invece di «comunicazione» si dirà «notifica».

«Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del comma secondo (nel testo della Commissione), che diventa terzo:

«Entro ugual termine il Parlamento e il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio regionale e il Presidente della giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Il Parlamento in seduta comune, o il Consiglio regionale, eleggerà all'uopo un Delegato».

È stato proposto un emendamento del senatore Azara così formulato:

«Entro ugual termine le due Camere del Parlamento ciascuna a mezzo di un proprio

delegato, nominato dal rispettivo Presidente; il Presidente del Consiglio dei Ministri; il Consiglio regionale a mezzo di un proprio delegato nominato dal suo Presidente; e il Presidente della Giunta regionale, possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Azara per illustrare il suo emendamento.

AZARA. La Commissione accetta questo mio emendamento, per dichiarazione del Presidente, perchè noi riteniamo che, come giustamente ha detto l'onorevole Ministro, oltre a quelle questioni che la Costituzione assegna alla competenza della Corte nel primo comma dell'articolo 134, e cioè le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi ecc., vi sono anche quelle relative ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e tra lo Stato e le regioni.

Ora, noi riteniamo che sia indispensabile che il Senato e la Camera dei deputati siano rappresentati innanzi alla Corte costituzionale quando si discute proprio di questioni che interessano strettamente l'uno o l'altro ramo del Parlamento, oppure ambedue i rami. Altrimenti si verificherebbe questa ipotesi non congruente, secondo me, che il Presidente del Consiglio che è capo del potere esecutivo, dovrebbe andare a difendere innanzi alla Corte Costituzionale un provvedimento sul quale è nato contrasto tra potere esecutivo e potere legislativo. Quindi, il non voler che sia sminuito in alcun modo il Parlamento è una bellissima cosa dal punto di vista teorico e ideale, e siamo tutti d'accordo su questo; ma quando è stata dalla Costituzione costituita la Corte costituzionale, la quale deve giudicare proprio su questi conflitti che sorgono tra i più grandi poteri dello Stato, è inevitabile che ognuno di questi poteri che è in conflitto con l'altro debba andare a difendersi. Altrimenti si mette il Parlamento nella situazione strana di veder annullata una sua legge senza avere avuto la possibilità di difenderla mentre un altro potere l'attacca. Quanto al pagamento delle spese, la questione è da esaminare perchè si vedrà chi dovrà difendere il Parlamento, se la avvocatura dello Stato o no.

In *apicibus* io non ci vedo nulla che sia meno che riverente verso il Parlamento, concedendo a ciascuna delle due Camere la potestà di andare a difendersi innanzi alla Corte costituzionale per questioni che riguardano precisamente la propria funzione.

Questa è la ragione del mio emendamento accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Conti ha presentato questi due emendamenti. Nel primo periodo del comma, alle parole: « il Parlamento » sostituire le altre: « ciascuna delle Camere ».

Nel secondo periodo del comma, alle parole: « il Parlamento in seduta comune » sostituire le altre: « ciascuna delle Camere ».

Domando al senatore Conti se aderisce allo emendamento del senatore Azara.

CONTI. Aderisco.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Dico subito che sono decisamente contrario all'emendamento dell'onorevole Azara, perchè non concepisco che il Parlamento diventi parte in nessuna maniera, in nessuna guisa. Si discuta della legittimità costituzionale di una legge e quale che sia la decisione della Corte, il Parlamento poi prenderà quelle che sono le sue deliberazioni, modificherà o meno quella legge; ma non si può immaginare che il Parlamento, quale parte, difenda la sua legge.

Un'ultima osservazione. Le disposizioni che stiamo esaminando si riferiscono appunto alle questioni di legittimità costituzionale che possono essere sollevate nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale.

SCHIAVONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE. Faccio osservare che l'articolo 22 fa parte del capo secondo che è intitolato: « Questioni di legittimità costituzionale », ma c'è poi il capo terzo il quale è intitolato: « Conflitti di attribuzioni ». A me pare che non si debba esaminare ora quello che si dovrà esaminare in seguito, a suo luogo.

PRESIDENTE Vorrei porre un quesito all'onorevole Azara. Il testo dell'emendamento da lui proposto dice: « Entro uguale termine le due Camere del Parlamento, ciascuna a mezzo di un proprio delegato, nominato dal

rispettivo Presidente ». Ma il « rispettivo Presidente » può avere una determinata opinione; l'Assemblea, nel momento in cui nomina il delegato, può averne un'altra. Quindi io credo che il delegato del potere legislativo dovrebbe essere nominato dalle Camere.

AZARA. E se c'è conflitto tra le due Camere?

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io vorrei prima di tutto chiarire una posizione posta dal senatore Azara e che mi pare non sussista in nessuna maniera. Il senatore Azara ha parlato di conflitti che possono sorgere tra organi sovrani dello Stato. Ma questo è tutto un capitolo diverso: noi in questo momento, come giustamente ha detto l'oratore che mi ha preceduto, discutiamo esclusivamente il capitolo che riguarda la legittimità costituzionale delle leggi dello Stato o delle regioni. Poi, negli articoli successivi, si parlerà dei conflitti di attribuzione, e in questo caso c'è l'articolo che prevede che la richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi o dei poteri in conflitto e la questione è risoluta inquantochè prima, in Camera di consiglio, la Corte costituzionale stabilisce se c'è o non c'è la materia del conflitto e, quando sarà definita, ordina che il ricorso sia notificato all'altra parte. Quindi non c'è dubbio che quando si tratta di conflitti tra organi dello Stato, ricorrono in questo tema e in questa specialità le condizioni di cui all'articolo 34. Non c'è dubbio che le parti che ricorrono o contro le quali si ricorre devono intervenire e difendersi. Ma quando si tratta di questione di legittimità che sorge dinanzi alla giurisdizione comune, in qualunque grado, non è il caso che il Parlamento, che ha fatto la legge, diventi parte. È alla Corte costituzionale che è affidato il compito di difendere la legge e la Costituzione. Le parti chiamate in causa possono essere oltre quelle tra le quali si è posto il giudizio di merito – e che possono intervenire anche a difendersi di fronte agli organi che sono stati chiamati, come è disposto dalla Costituzione – lo Stato attraverso il Governo della Repubblica e la Giunta regionale. Ma, per l'amor di Dio, non facciamo entrare il Parlamento, tanto più che in questi casi voi vedete le difficoltà di procedura che il Parlamento incontra! I conflitti tra i vari organi saranno molto difficili, mentre saranno comunissimi quelli che riguarderanno la illegittimità della legge sia dello Stato che delle Regioni. Mi pare dunque che l'intervento, come parte, delle Camere sia inopportuno e pregiudizievole. Le Camere hanno avuto notifica del fatto, la notifica può mettere le Camere in condizione di esaminare la legge se credono che avesse dei vizi di costituzionalità, ma non devono venire a difendersi davanti alla Corte costituzionale e avere la mortificazione di sentirsi dire: avete sbagliato. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Azara.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io sono stato molto perplesso prima di prendere la parola perchè ho voluto maturare una decisione. Mi pare proprio che non si possa portare il Parlamento davanti alla Corte costituzionale, a parte le stesse difficoltà pratiche che il senatore Azara vuole risolvere con una forma abbastanza semplicistica. Infatti per evitare una mastodontica riunione delle Camere che nominano un delegato, che sarebbe il mandatario delle due Camere ed andrebbe a difenderle, si delegherebbe la scelta al Presidente del Senato e della Camera. Il senatore Azara si preoccupa con ciò di evitare le sedute delle due Camere, ma il Presidente di essa non ha affatto per sua natura la rappresentanza delegata per tali nomine. Invece quando noi diamo il diritto di intervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri facciamo cosa giusta e corretta, perchè il potere esecutivo ha tra i suoi doveri anche quello di fare osservare tutte le leggi approvate dal Parlamento. Nel farle osservare è implicito anche il dovere di difenderne la costituzionalità.

E se non creda di farlo (poichè il suo intervento è semplicemente facoltativo) potrà astenersi. Io prego il senatore Azara di non insistere e di accettare il testo governativo che mi pare sia più preciso e che non allarga

oltre ragione questi interventi che diventerebbero ingombranti ed inutili.

Per quanto riguarda invece eventuali conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato se ne potrà riparlare alla sede apportuna.

PRESIDENTE. Il Parlamento avrebbe sempre il mezzo di superare la questione rifacendo la legge.

Domando al senatore Azara se insiste nel suo emendamento.

AZARA. Io ritiro il mio emendamento, dopo le dichiarazioni del Ministro. Io non vorrei, però, che poi noi tornassimo da capo su questo punto in sede di conflitti di poteri.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il terzo comma dell'articolo 21 nel testo ministeriale così formulato:

«Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma del testo della Commissione, che diventa quarto:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente o a mezzo di un Ministro da lui delegato, è rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, o da un suo sostituto. Il Presidente della Giunta regionale, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un membro della Giunta a ciò delegato, può farsi rappresentare da un avvocato ».

La diversità di questo testo da quello governativo consiste nel fatto che la Commissione ha ritenuto che il Presidente del Consiglio, ove non intervenga di persona o a mezzo di un Ministro, possa essere rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, anzichè genericamente dall'Avvocatura dello Stato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Questo comma dell'articolo 21 mi pare proprio che sia da sopprimersi in modo assoluto e spero che la Commissione sia d'accordo. Qui si prospetta una diversità di trattamento dello Stato in confronto della Regione; il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente, è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE. Faccio osservare che si parla della richiesta di dichiarazione di incostituzionalità che fanno le parti nei riguardi di una legge o di un provvedimento dello Stato, o di una legge o di un provvedimento della Regione.

CONTI. Allora bisogna rifare il capoverso, perchè non vorrei questa contrapposizione: il Presidente del Consiglio è difeso dall'Avvocatura dello Stato, la Giunta regionale è difesa da un avvocato qualsiasi. Perchè questa contrapposizione? Tutti gli unitari che sono in quest'Aula non vedono che c'è qualche cosa che non va in questa contrapposizione? La Regione è lo Stato: come fate a considerarla staccata dallo Stato?

BOSCO. Ma se c'è conflitto?

CONTI. Non per questo onorevole Bosco, la Regione si scompagna dallo Stato. Bisogna risolvere il problema; questo sistema non va. Si potrebbe adottare la proposta dell'onorevole Zotta secondo cui il Presidente del Consiglio, ove non intervenga, manda un Ministro da lui delegato; analogamente per la Regione potrebbe intervenire il Presidente della Giunta o un suo delegato.

AZARA. Ma il patrocinio chi lo sostiene?

CONTI. Lo sostiene un avvocato chiamato dalla parte. Non è possibile che l'Avvocatura dello Stato assuma la difesa del Governo e non della Regione. Propongo, comunque, di sospendere la discussione su questo punto e di rinviarla ad un'altra seduta per aver modo di trovare una formula più adeguata.

ALDISIO. Finora che cosa è avvenuto nelle vertenze fra la Regione e lo Stato presso la Corte costituzionale? Lo Stato si è fatto rappresentare dall'Avvocatura di Stato. La Regione ha scelto un suo avvocato.

CONTI. Malissimo; sicchè la Regione è fuori dello Stato!

ALDISIO. Non è fuori dello Stato, ma non si può utilizzare contemporaneamente lo Stato per difendere il ricorrente ed il resistente. Bisogna trovare una via.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il problema che ha sollevato il senatore Conti è un problema di carattere più

generale di quello che non comporti l'articolo in esame poichè investe il problema di quale sarà la funzione dell'Avvocatura di Stato nei confronti della Regione. Questo è il problema ed è problema che è opportuno non pregiudicare. Non so quale sia l'opinione del senatore Conti, ma mi pare che egli pensi che l'Avvocatura dello Stato sia un organo che non soltanto deve difendere lo Stato ma anche le Regioni; ma essendo, in questo caso, a ciò destinata per entrambe le parti, evidentemente non le sarebbe possibile di intervenire. Si tratta di una questione più ampia che riguarda i futuri compiti dell'Avvocatura di Stato. Io sarei dell'opinione di non pregiudicarla dicendo semplicemente: «possa farsi rappresentare nei modi di legge». Quando noi regoleremo la funzione dell'Avvocatura dello Stato le saranno attribuiti i compiti anche della difesa delle Regioni se lo si riterrà opportuno.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Zoli.

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei spiegare al senatore Conti – e comprendo la sua osservazione – che lo scopo di questo comma è di dare la possibilità al Presidente del Consiglio di intervenire personalmente e così anche al Presidente della Giunta regionale, mentre all'articolo 17 avevamo detto che la rappresentanza del patrocinio delle parti è affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'Albo speciale della Corte di cassazione.

Se poi il Presidente non vuole andare, si fa rappresentare dall'Avvocato dello Stato. Ma io accetto la proposta fatta dall'onorevole Zoli che appunto risponde a quel che volevamo dire: o il Presidente si presenta personalmente oppure si può far rappresentare nei modi di legge. Così risolviamo la questione.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Ho chiesto la parola perchè vedo che sta per essere accettata una formulazione che è del tutto incongrua: il Presidente della Giunta regionale può farsi rappresentare nei modi di legge. Ma che significa «nei modi di legge»? Questa è una definizione tautologica. Noi facciamo la legge. Per il momento la legge sull'Avvocatura dello Stato non prevede la rappresentanza della Regione, come non prevede la difesa ed il patrocinio dei Comuni e delle Provincie. Quando in seguito vi sarà una innovazione ed una estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore della Regione, automaticamente sarà modificata questa legge che noi approviamo in questo momento.

CONTI. Intendiamo dire che non si pregiudica niente così.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A me pare che le osservazioni del senatore Zotta non siano da trascurare, anche perchè nell'articolo 17 noi abbiamo già detto e stabilito quali sono i modi di legge per la difesa delle parti ed abbiamo affermato che il difensore per legge deve essere abilitato avanti al supremo Collegio.

Se è vero questo, dire «nelle forme di legge» e non dir niente è la stessa identica cosa. Perchè, se noi diciamo «nelle forme di legge» non possiamo non fare riferimento all'articolo 17. Viceversa non dicendo niente, rimane l'articolo 17, salvo poi, in un secondo momento, a specificare quali dovranno essere le funzioni che l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad assolvere. Perciò io sono del parere di non fare nessun riferimento alla rappresentanza in giudizio del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione: limitandoci a dire che entrambi intervengono personalmente o per mezzo di un Ministro il primo, o di un membro della Giunta regionale il secondo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. L'onorevole De Luca non tiene presente una considerazione di carattere particolare e cioè che l'articolo 17 si riferisce alle parti nel giudizio in un particolare giudizio di illegittimità costituzionale. E il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale non sono parti nel giudizio, ma sono chiamate ad intervenire, ove credano di intervenire. Quindi, l'articolo 17 il quale si riferisce alle parti del giudizio, non si riferisce a questi che sono degli invitati ad intervenire, ma che non sono parti. Perciò non si

può dire che con l'articolo 17 noi abbiamo già regolato la questione. Nè mi pare che le osservazioni che ha fatto il senatore Zotta possano avere una rilevanza, quando dice che è questa la legge in cui dobbiamo regolare tutta la questione. Noi dobbiamo provedere che domani possa esserci una legge sull'Avvocatura dello Stato che contempli anche l'ipotesi della rappresentanza della Regione. Il senatore Zotta dice che oggi questa non c'è, ma noi non possiamo e non dobbiamo pregiudicare la questione, adottando un esclusivismo che può essere nocivo. Per questo io userei la formula «nei modi di legge», la quale lascia aperta la possibilità eventuale di una estensione. Oggi come oggi questa formula vorrà significare che il Presidente del Consiglio è difeso dall'Avvocatura dello Stato, e il Presidente della Giunta regionale da un avvocato libero esercente.

Domani, quando saranno regolati anche i rapporti con la Regione, l'Avvocatura dello Stato estenderà la difesa anche alla Regione.

PRESIDENTE. Domando al relatore quale è il pensiero della Commissione.

PERSICO, *relatore*. Accetto la formula proposta dal senatore Zoli: «nei modi di legge».

PRESIDENTE. Prego il Ministro Grassi di esprimere la propria opinione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che lo scopo principale di questa disposizione è di dire che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente o per mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta; indirettamente si è detto che ove non intervengano, si possono fare rappresentare nelle forme di legge cioè dall'Avvocatura dello Stato. Mi pare che questa dizione risponda alle esigenze odierne e future.

MASTINO. Il comma dovrebbe perciò essere così modificato: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente o a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato; possono anche farsi rappresentare nei modi di legge».

PRESIDENTE. Rileggo il testo ora formulato dal senatore Mastino:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente od a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato. Possono, anche, farsi rappresentare nei modi di legge».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma:

«Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati».

È stato presentato un emendamento dai senatori Berlinguer e Grisolia i quali propongono di aggiungere dopo le parole «della Corte» le altre «con provvedimento motivato».

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo così modificato:

«Il Presidente della Corte, può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati, con provvedimento motivato».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo l'articolo 21 con le modificazioni apportatevi:

Art. 21.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato, ed al Presidente del Consiglio regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le oro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presi-

dente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente od a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato. Possono, anche, farsi rappresentare nei modi di legge.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati con provvedimento motivato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dell'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 20, sul quale era stata sospesa la discussione, è stato concordato il testo seguente:

« Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge o di atti aventi forza di legge dello Stato o di una Regione ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo l'intero articolo 20 con le modificazioni ad esso apportate:

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 20.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti, o il Pubblico Ministero, possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

1° le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

2° le disposizioni della Costituzione, o di leggi costituzionali, che si ritengono violate;

3° i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata o non pertinente alla causa:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso; tuttavia, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, adotta i provvedimenti d'urgenza che ritenga necessari;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale secondo che sia contestata la legittimità di una legge od atti aventi forza di legge dello Stato o d'una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti la quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 22.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La sentenza della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione.

Al primo comma di quest'articolo il senatore Azara propone che invece di dire: « il termine di cui all'articolo precedente » si dica « il termine indicato nell'articolo precedente ».

Il senatore Bosco poi propone di sostituire la dizione del secondo comma del testo della Commissione con quella del secondo comma del testo ministeriale.

È stato concordato un nuovo testo che tiene conto di questi due emendamenti e del quale do lettura.

« Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

« La decisione della Corte deve essere depositata in Cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione ».

Lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo 22 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per l'articolo 23 è stato concordato un nuovo testo che risulta del seguente tenore:

Art. 23.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o d'una Regione, indica se l'illegittimità si estende a tutta la legge o a tutto l'atto, ovvero concerne singole disposizioni specificamente determinate.

Pongo in votazione questo art. 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ho chiesto la parola per domandare se non si creda opportuno, perchè si possa giungere alla votazione della legge sulla Corte costituzionale, per la quale dovremo ancora esaminare parecchi articoli di cui molti anche faticosi, di tenere qualche seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di esaminare la proposta dell'onorevole Mastino.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quale sia la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, quali i risultati della relativa gestione commissariale ed il perchè del suo ininterrotto protrarsi dal settembre 1944, quali rimedi, infine, ravvisi urgenti ed indispensabili per un sollecito ritorno al normale funzionamento ed autoamministrazione dell'Ente per assolvere la provvida finalità di assorbimento della mano d'opera dei ciechi in condizioni di autosufficienza lavorativa.

VARRIALE.

Al Presidente del Consiglio, per conoscere se e quali disposizioni siano state impartite, perchè in tutti gli Uffici delle pubbliche Amministrazioni sia esposto il ritratto del Capo dello Stato.

BUIZZA.

Al Ministro dell'interno per conoscere se sia vero che nel giorno 16 febbraio u. s. sia stata invasa e distrutta la sala dei sindacati liberi di Bottrighe (Rovigo), tre liberi lavoratori malmenati ed altri minacciati e per conoscere i provvedimenti che il Governo intende attuare per difendere la libertà del lavoro.

MERLIN Umberto.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere in quale modo intenda venire in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto che scosse la Carnia orientale i primi di febbraio, e in particolare:

1° con adeguati soccorsi di immediata urgenza;

2° con proposte legislative che estendano ai Comuni danneggiati e in particolare ai Comuni di Paularo, Arta e Ligosullo, le provvidenze già accordate ad altre zone colpite dal flagello del terremoto.

GORTANI, TESSITORI, PIEMONTE, FANTONI, PIETRA.

Al Ministro delle finanze, per conoscere come giudichi il grave arbitrio compiuto dalla Intendenza di Finanza di Mantova nel procedere all'asta per l'assegnazione dei locali dell'ex sede fascista di S. Giovanni del Dosso, arbitrio prontamente sanzionato dai servizi competenti del Ministero, e se non intenda intervenire per cancellare l'ingiustizia e soddisfare le legittime richieste delle diverse organizzazioni democratiche locali.

MENOTTI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere il pensiero del Governo circa la richiesta, avanzata da alcune Camere di commercio, tendente alla unificazione delle aliquote di imposta di consumo sui vini comuni e sui vini di lusso. Ciò tanto più in vista del danno che deriverebbe da tale unificazione al Mezzogiorno d'Italia che, a differenza di quanto accade altrove, produce quasi esclusivamente vini comuni.

LANZETTA, ALLEGATO, ROLFI, ALDISIO, SALOMONE, SANMARTINO, TAMBURRANO.

Al Ministro dei trasporti per sapere quando saranno iniziati i lavori per la comunicazione tra Rimini e S. Marino. Gli interroganti fanno presente che, in un primo tempo, essi avevano chiesto il ripristino della ferrovia, in più punti distrutta dalla guerra, giustificato non solo da ragioni di carattere morale, ma anche da precisi impegni dello Stato italiano verso la Repubblica di S. Marino, e che alla loro istanza si erano associati numerosi senatori e deputati.

Senonchè l'onorevole Ministro fece intendere che, per motivi di ordine tecnico, era da preferirsi alla ferrovia la costruzione di una filovia, altrettanto utile per il servizio dei viaggiatori e delle merci, più economica e più moderna. Ma a tutt'oggi, nonostante le maggiori insistenze e le promesse ricevute, il problema è rimasto inevaso.

MACRELLI, FILIPPINI.

Al Ministro dei trasporti, sullo sciopero dei dipendenti della Società Lariana di navigazione di Como e sulla situazione di questa Società che da tempo non provvede regolarmente al pagamento degli stipendi e dei salari al personale.

BUFFONI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quali sono i motivi che generano una lentezza deplorevole nei lavori per la costruzione del tronco ferroviario S. Giovanni d'Asso–Asciano (Siena) della ferrovia Grosseto–Siena. Tale via di comunicazione è di estremo bisogno e rappresenta cosa di urgente e indilazionabile soluzione, considerato che a distanza di circa cinque anni dal passaggio del fronte, le zone del Senese e del Grossetano non sono state riallacciate tra di loro con regolare servizio per viaggiatori e che, per la non avvenuta ripresa dei traffici ferroviari, non è possibile lo scambio delle merci e dei prodotti di tali zone.

BARDINI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quali siano i propositi del Governo nei confronti della ferrovia Siena–Montantico e se non creda urgente e utile ripristinare il suo funzionamento.

Tale via di comunicazione, oltre ad agevolare una ripresa commerciale nella zona Maremma–Ombrone–Valdarbia ecc., faciliterebbe le comunicazioni Grosseto–Firenze via Siena, permettendo, a mezzo di automotrici di coprire la distanza tra il capoluogo della Maremma e Firenze in tre ore.

BARDINI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (99).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti